

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

AVVISI

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 23.07.2002 N. 36

Nomina di sette rappresentanti regionali nel Consiglio di Amministrazione della Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A.

pag. 3560

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 23.07.2002 N. 38

Sostituzione componenti nella Commissione tecnico-consultiva sulle attività contrattuali della regione. pag. 3560

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.07.2002 N. 762

Procedura di verifica-screening ex l.r. 38/98. Progetto di variante di coltivazione della cava "Salita Lampada" Proponente Cave Martinetto S.r.l. Non assoggettamento a VIA con prescrizioni. pag. 3560

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.07.2002 N. 764

Eventi alluvionali 1998 e 1999. Definizione modalità di utilizzo delle economie per gli interventi inseriti nei piani di ripristino e prevenzione. pag. 3561

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.07.2002 N. 768

DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) - Approvazione modalità attuative della Misura 3.2 Sottomisura C) "Aiuto all'investimento delle imprese terminaliste". pag. 3561

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.07.2002 N. 769

Autorizzazione regionale variante programma coltivazione cava di ardesia "Alpicella" in Comune di Lorsica (Ge), della Euroslate S.r.l., con procedura verifica screening ex l.r. n. 38/1998 - Non assoggettamento a V.I.A. con prescrizioni. pag. 3592

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.07.2002 N. 770

Autorizzazione regionale variante programma coltivazione cava di ardesia "Castagneio" in Comune di Orero (Ge), della Ardesia Biggio S.r.l., con procedura verifica screening ex l.r. n. 38/1998 - Non assoggettamento a V.I.A. con prescrizioni. pag. 3597

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.07.2002 N. 772

Proposta di riclassificazione in Siti di Importanza Regionale (SIR) di talune aree proposte come Siti di Importanza Comunitaria liguri (pSIC). pag. 3602

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.07.2002 N. 778

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt - Jakob (M.C.J.) e sue varianti. pag. 3603

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.07.2002 N. 779

D.Lgs. 26 maggio 2000 n. 187 art. 7 in materia di accertamento

e acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico e per il personale sanitario non medico. Indirizzi applicativi. pag. 3640

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.07.2002 N. 791

Disposizioni esplicative del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 - Riforma Editoria. pag. 3650

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E VETERINARIA 19.07.2002 N. 1493

Piano di campionamento e sorveglianza 2002 sulla encefalopatia spongiforme ovi-caprina (SCRAPIE). pag. 3652

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 09.07.2002 N. 60136

Nomina dei membri del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale. pag. 3656

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 15.07.2002 N. 19843/19848

Comune di Riccò del Golfo - Variante al PRG ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della L. 1/78 per la realizzazione di un parcheggio pubblico in località Stretta. pag. 3656

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 13.06.02 N. 3213

Pratica n. 4720. Corso acqua: T. Bagnara. Richiedente: Gaggero Francesco. Domanda: in data 26.5.99 concessione di derivazione acqua uso irriguo Comune di Genova - Nervi. pag. 3657

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 17.06.02 N. 3552

Pratica n. 1383. Domanda del 16.02.2001 per Linea elettrica in cavo aereo a MT (15 KV) per nuovo p.t.p. Ponte di Rovegno per l'allacciamento del magazzino della Amm.ne Prov.le di Genova in comune di Rovegno. pag. 3657

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 03.07.02 N. 3811

Pratica n. 1356. Corso acqua: T. Molinassi. Richiedente: Ditta

Marini Luciano e Altri. Domanda: in data 22.03.02 di subentro nella concessione di derivazione acqua assentita con Decreto D.P.G.R. n. 629 in data 16.6.82 ad uso irriguo in Comune di Ceranesi. pag. 3658

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 03.07.2002 N. 3812

Pratica n. 4472. Corso acqua: T. Lerone. Richiedente: ST. Anna Golf S.P.A. Domanda: in data 25.3.02 di autorizzazione proroga per fine lavori opere di concessione di derivazione acqua. pag. 3659

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 10.04.2002 N. 175

Pratica n. 4586. Corso d'acqua: Fosso Pagliari. Nulla Osta n. 10444. Domanda della Ditta: ENEL. Relativa alla autorizzazione in sanatoria e modifica dell'attraversamento del fosso Pagliari - Comune di La Spezia - Località: Pagliari. pag. 3659

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 29.06.2002 N. 351

Corso d'acqua: Rio Maggio. Deroga n. 256. Domanda della Ditta: Galazzo Giorgio e altri inerente il rilascio della deroga alla distanza di rispetto spondale, di cui all'articolo 26, comma 2 lettera b) della L.R. n. 9 del 28 gennaio 1993, per il tamponamento del piano terra di un fabbricato al fine di realizzare un locale commerciale a margine del corso d'acqua Rio Maggio sito in Via Provinciale n. 67 località Romito Magra nel Comune di Arcola. pag. 3660

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 05.07.2002 N. 368

Pratica n. 4697. Corso d'acqua: Canale Rigoletto. Nulla Osta n. 10636. Domanda della Ditta: Comune di Sarzana. Relativa alla autorizzazione per la realizzazione di itinerari ciclabili nel tratto Sarzana - Marinella in attraversamento del Canale Rigoletto in Comune di Sarzana. pag. 3660

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 12.07.2002 N. 373

Pratica n. 4703. Corso d'acqua: Fosso di Murlo. Nulla Osta n.

10635. Domanda della Ditta: Comune di La Spezia. Relativa alla autorizzazione per il rilascio del nulla osta idraulico relativo ai lavori di regimazione delle acque meteoriche di Via Vallarsa in Comune di La Spezia.

pag. 3660

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

23.07.2002

N. 36

Nomina di sette rappresentanti regionali nel Consiglio di Amministrazione della Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di nominare, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 e successive modificazioni, rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A., i Signori Alberti Alberto, Castelbarco Albani Cesare, Bianchi Ginafranco, Desiderato Marco, Oliva Pietro, Barbagallo Giovanni e Pinto Andrea.

IL VICE PRESIDENTE
Giacomo Ronzitti

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Mario Maggi
Vincenzo Nesci

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

23.07.2002

N. 38

Sostituzione componenti nella Commissione tecnico-consultiva sulle attività contrattuali della regione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di nominare, componente effettivo della Commissione tecnico consultiva sulle attività contrattuali della Regione, avendo raggiunto la maggioranza prescritta, l'Avv. Taccogna Luigi (ordine

degli Avvocati), componente supplente nella Commissione Tecnico consultiva sulle attività contrattuali della Regione, avendo raggiunto la maggioranza prescritta, l'Avv. Maniglio Alessandra (Ordine degli Avvocati) e componente supplente nella Commissione Tecnico consultiva sulle attività contrattuali della Regione, avendo raggiunto la maggioranza prescritta, il Prof. Recine Herman (Ordine dei Medici).

IL PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Mario Maggi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19.07.2002

N. 762

Procedura di verifica-screening ex l.r. 38/98. Progetto di variante al piano di coltivazione della cava "Salita Lampada". Proponente Cave Martinetto S.r.l. Non assoggettamento a VIA con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di pronunciarsi nel seno che il progetto di variante al piano di coltivazione presentato dalla Cave Martinetto S.r.l. per la cava "Salita Lampada" nel Comune di Zuccarello non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 38/1998, a condizioni che vengano osservate le prescrizioni di seguito elencate:
 - a. adozione delle opportune cautele affinché il materiale movimentato non precipiti a valle della pista di accesso al ciglio superiore di cava;
 - b. immediata sistemazione delle scarpate a

valle della viabilità di accesso, sotto il profilo morfologico e vegetazionale;

- c. effettuazione dei lavori di ripristino e rinaturalizzazione previa presentazione di un progetto ben definito, che tenga conto dello stato naturale preesistente;
 - d. realizzazione di ogni gradone secondo le quote definitive previste in progetto, effettuando gli interventi di sistemazione ambientale contestualmente all'escavazione del gradone immediatamente inferiore;
 - e. completa e conforme attuazione di tutte le indicazioni tecniche presenti negli elaborati progettuali.
 - f. sistemazione ambientale dei gradoni esistenti, derivanti dalla passata attività estrattiva non appena eseguita la prevista nuova pista di accesso, al fine del raggiungimento di un buon grado di recupero ambientale;
 - g. sia data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di Savona della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'articolo 14 della l.r. 38/98;
2. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la posizione di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ai sensi della Legge 6.12.97 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui al D.P.R. 24.11.71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua conoscenza;
 3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

19.07.2002

N. 764

Eventi alluvionali 1998 e 1999. Defini-

zione modalità di utilizzo delle economie per gli interventi inseriti nei piani di ripristino e prevenzione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di stabilire che i comuni che ne fanno espresa richiesta possano utilizzare nei limiti dei finanziamenti a ciascuno di essi assegnati, previa autorizzazione della competente struttura regionale, gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta degli interventi urgenti inseriti nei piani regionali di cui alla D.G.R. n. 1287/99 e n. 229/2000 relativi ai danni alluvionali del 1998 ed agli eventi calamitosi del 1999, fermo restando il rispetto delle informazioni fornite con nota n. 75374/3134 del 30.05.2002;
- 2) di dare mandato alla competente struttura regionale di notificare il presente provvedimento agli enti attuatori interessati;
- 3) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 4) di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

19.07.2002

N. 768

DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) - Approvazione modalità attuative della

Misura 3.2 Sottomisura C) "Aiuto all'investimento delle imprese terminaliste".

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare le modalità attuative della Misura 3.2 Sottomisura C) "Aiuto all'investimento

delle imprese terminaliste" limitatamente alle piccole e medie imprese, allegata alla presente deliberazione come sua parte integrante e necessaria;

- di assegnare alla sopracitata sottomisura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per l'intero periodo di validità del DOCUP e per la relativa misura di riferimento, così come contenute nel piano finanziario del richiamato Complemento di programmazione, la seguente dotazione:


Misura	Costo Totale	Totale spesa pubblica	Fesr	Stato	Regione	Privati
3.2) "Aiuto all'investimento delle imprese terminaliste" (area Ob.2)	125.319.411	15.330.897	4.139.343	10.425.010	766.544	109.988.514

- di assegnare al finanziamento del bando 2002 risorse pubbliche (corrispondenti alle annualità 2001-2002) pari a 4.862.124 Euro (di cui 1.312.774 FESR, 3.306.244 Stato e 243.106 Regione);
- di fissare la decorrenza dei termini di presentazione delle domande di contributo dal 2.9.2002 al 31.10.2002;



- di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)



**UNIONE
EUROPEA**



**REGIONE
LIGURIA**

Documento unico di programmazione Obiettivo 2

Periodo 2000-2006

Misura 3.2 "Riqualificazione aree portuali"

**Sottomisura C) "Aiuto all'investimento delle imprese terminaliste"
limitatamente alle piccole e medie imprese**

Documento Unico di Programmazione Obiettivo " (2000-2006)

Misura 3.2 "Riqualificazione aree portuali"

Sottomisura C) "Aiuto all'investimento delle imprese terminaliste" limitatamente alle piccole e medie imprese

La Regione Liguria per l'attuazione della Misura 3.2 - Sottomisura C) "Aiuto all'investimento delle imprese terminaliste" ha approvato il seguente

BANDO

1. Obiettivi

La sottomisura si propone di favorire la realizzazione di investimenti da parte di imprese terminaliste finalizzati al consolidamento ed allo sviluppo delle attività di movimentazione delle merci ed al miglioramento della competitività delle imprese stesse.

2. Interventi ammissibili

Sono ammissibili a contributo gli investimenti, realizzati da imprese terminaliste, riguardanti:

- a) la realizzazione o il recupero di strutture e di aree attrezzate per il deposito e la movimentazione delle merci, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria;
- b) l'acquisizione di gru fisse, comprese le vie di corsa, mezzi ed attrezzature per il sollevamento e la movimentazione delle merci;
- c) l'acquisizione della certificazione per la qualità aziendale e/o ambientale;

3. Localizzazione

Gli interventi devono essere localizzati esclusivamente nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità Portuali di Genova, La Spezia, Savona e dell'Autorità Marittima di Imperia e ricompresi nelle aree Obiettivo 2.

4. Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo le imprese terminaliste, singole o associate, anche in forma cooperativa, concessionarie di beni e di servizi portuali, iscritte al registro delle imprese e attive, rientranti nella definizione di piccola e media impresa, così come stabilita dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27.10.1997 (allegato 3) ed esplicitata al punto 2.2 della Circolare Ministeriale n. 900315 del 14.7.2000.

5. Condizioni di ammissibilità

- 5.1 L'impresa richiedente il contributo, all'atto della presentazione della domanda, deve essere in possesso:

- dell'autorizzazione a svolgere operazioni portuali nonché dell'atto di concessione demaniale dei beni interessati dal progetto d'investimento di durata almeno pari al periodo di ammortamento degli investimenti per i quali è richiesto il contributo. Qualora l'ammortamento determinato sia superiore alla durata della concessione in atto, l'impresa, unitamente alla domanda di contributo, è tenuta a presentare copia dell'istanza di concessione pluriennale ovvero di estensione, avanzata all'Autorità Portuale o all'Autorità Marittima competente per territorio, di durata almeno pari all'ammortamento dei previsti investimenti nonché apposita dichiarazione con la quale l'Autorità Portuale attesti la conformità dell'istanza alle disposizioni in materia;
- di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta prescritte per la realizzazione del progetto di investimento.

5.2 La realizzazione del progetto di investimento dovrà essere avviata successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Per data di avvio dell'investimento si intende quella riferita al certificato di inizio lavori per le opere edili e al primo titolo di spesa per l'acquisizione di beni e servizi.

5.3 Gli interventi devono essere già definiti al momento della presentazione della domanda, con un progetto dettagliato dell'investimento previsto e devono essere realizzati entro il termine finale assegnato nel provvedimento di concessione, e comunque non oltre il termine massimo di 24 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo.

5.4 L'acquisizione di servizi consulenziali per certificazione di qualità aziendale e/o ambientale non è autonomamente finanziabile e pertanto è ammissibile solo se inserita nel programma di investimenti relativo ad una delle altre tipologie di intervento previste.

5.5 Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali, né quelle che si trovano in condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 1999/C288/02 ed in particolare:

- le società a responsabilità limitata, qualora abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- le società a responsabilità illimitata qualora abbiano perduto più della metà dei fondi propri, quali indicati nei libri della società, e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- per qualsiasi forma di società, qualora ricorrano le condizioni per avviare una procedura concorsuale per insolvenza.

Sono altresì escluse dai benefici le società in stato di liquidazione volontaria.

6. Domanda di contributo

6.1 La domanda - compilata secondo il fac-simile di cui all'allegato 1 - deve essere prodotta in bollo, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della prescritta documentazione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente (unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore).

6.2 Le domande devono essere presentate nel periodo dal 2.9.2002 al 31.10.2002 .

6.3 Le domande di contributo, indirizzate a Regione Liguria - Dipartimento Sviluppo Economico - Settore Politiche di Sviluppo Industria e Artigianato - Via Fieschi, 15 - 16121 Genova, devono essere trasmesse a mezzo raccomandata ovvero consegnate a

mano al Protocollo Generale della Regione Liguria - Via Fieschi 15, Genova- entro le ore 16,30 del 31.10.2002, pena l'inammissibilità delle stesse, e sulla busta dovrà essere apposta la dicitura:

“ DOMANDA DI CONTRIBUTO - DOCUP OBIETTIVO 2 (2000-2006)
Misura 3.2 "Riqualificazione aree portuali"
Sottomisura C) "Aiuto all'investimento delle imprese terminaliste"
limitatamente alle piccole e medie imprese

Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata ai fini del rispetto dei termini fissati per la presentazione delle domande, si considera la data del timbro postale di spedizione della raccomandata.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul bando in oggetto.

7. Documentazione obbligatoria

Le domande devono essere presentate corredate dai seguenti allegati:

- a) relazione illustrativa e tecnico-economica, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
 - la descrizione dell'attività, della situazione e delle prospettive dell'impresa;
 - il dettaglio del programma di investimenti e dei relativi costi, gli obiettivi produttivi, economici e occupazionali e la localizzazione dell'intervento;
 - il piano cronologico di realizzazione degli investimenti, con indicazione della previsione di spesa suddivisa per tipologia di spesa e per ciascun anno;
- b) copia degli elaborati progettuali relativi alla concessione o autorizzazione edilizia e del progetto definitivo delle opere per cui si richiede il contributo e copia del relativo computo metrico estimativo, a costi elementari desunti dai prezziari più recenti dell'UNIONCAMERE o da altri prezziari di uso comune, nonché perizia asseverata, redatta da qualificato professionista iscritto ad Albo pubblico, attestante lo stato di degrado degli edifici e dei piazzali;
- c) copia dell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali e di concessione demaniale dal quale risulti la disponibilità del bene oggetto dell'intervento e copia del piano di ammortamento dei beni oggetto della richiesta di contributo;
- d) copia della concessione o autorizzazione edilizia nonché di eventuali altre autorizzazioni, concessioni, nulla-osta prescritti per la realizzazione dell'intervento;
- e) copia dei preventivi, ordini o contratti di fornitura relativi a gru, mezzi, impianti, macchinari, attrezzature, beni immateriali;
- f) copia dei preventivi, incarichi o contratti di affidamento della consulenza relativi all'acquisizione della certificazione di qualità;
- g) copia dei preventivi, ordini e contratti relativi a spese di certificazione;
- h) scheda illustrativa dell'organizzazione dell'impresa e del programma degli investimenti compilata secondo il fac-simile di cui all'allegato 2;

Nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:

⇒ Locazione finanziaria sotto forma di "Aiuto concesso attraverso il concedente" (Società di leasing):

1. domanda da parte della società di leasing redatta sulla base del fac-simile di cui all'allegato 4;
2. preventivo relativo al bene oggetto di fornitura;

3. schema di contratto tra la società di leasing e l'impresa utilizzatrice, che deve prevedere:
- la clausola di acquisto del bene oppure un periodo di leasing pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 - la scomposizione del canone in due parti, corrispondenti rispettivamente al valore commerciale netto del bene e alle altre spese contrattuali non sovvenzionabili (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, etc);
 - la riduzione uniforme di tutti i canoni e dei relativi interessi previsti, per un importo complessivo pari al contributo concesso alla società di leasing e comprensiva degli interessi maturati dal contributo stesso o con un metodo alternativo che dia assicurazioni equivalenti;

La Regione si riserva, peraltro, di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

8. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione e priorità

8.1 Procedimento amministrativo

L'istruttoria delle domande pervenute è svolta dalla Regione mediante procedura valutativa a graduatoria.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 6/6/1991, n. 8 e del relativo regolamento di attuazione (Reg. regionale 4 luglio 1994, n.2).

Il primo atto del procedimento è costituito dalla comunicazione dell'avvio dello stesso che il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente entro il decimo giorno successivo alla scadenza del bando.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 2 , comma 5, del regolamento regionale n. 2 del 1994 alle domande irregolari o incomplete sarà assegnato, dal responsabile del procedimento, per il perfezionamento, un termine perentorio di 15 giorni oltre il quale la domanda sarà considerata inammissibile.

Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del regolamento regionale n. 2 del 1994, provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni trascorso il quale il progetto verrà valutato sulla base della documentazione agli atti.

Le domande pervenute oltre i termini stabiliti non verranno prese in considerazione.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell'art. 23 e seguenti della legge regionale 6/6/91, n. 8 e successivo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

8.2 Esame istruttorio

Le domande saranno esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico d'arrivo, preliminarmente sotto il profilo dell'ammissibilità formale e sottoposte quindi ad istruttoria tecnico-economica.

L'istruttoria preliminare riguarda la verifica dei seguenti requisiti di ammissibilità formale:

- rispetto dei limiti dimensionali, settore di attività del richiedente e localizzazione dell'investimento;
- completezza della documentazione richiesta;
- compatibilità dell'intervento con le tipologie previste dal bando;
- rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al punto 5;

- compatibilità ambientale dell'investimento.

Le domande ritenute formalmente ammissibili, saranno quindi sottoposte ad istruttoria tecnico-economica basata sulla valutazione degli elementi tecnici e delle previsioni economiche.

Saranno considerate ammissibili a finanziamento soltanto le domande per le quali la verifica di ammissibilità formale e la valutazione tecnico-economica abbia riportato esito positivo.

8.3 Graduatoria

Ad ogni intervento ammissibile sarà attribuito un punteggio finale, che determinerà la posizione in graduatoria, derivante dalla somma dei punteggi assegnati, calcolati in base alla rispondenza a ciascuno dei sottocitati criteri:

1. Incremento occupazionale previsto: ogni 2 nuovi assunti a tempo indeterminato a regime è attribuito 1 punto (l'intervento entra "a regime", ai fini delle verifiche, a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'ultimazione dell'intervento);
2. Incremento fatturato previsto rispetto a quello precedente l'intervento: 1 punto se l'incremento è superiore al 10% (incremento percentuale tra fatturato riferito all'ultimo esercizio contabile approvato al momento della presentazione della domanda e fatturato riferito al primo esercizio contabile successivo alla data di ultimazione dell'intervento);
3. Incidenza spesa per impianti, macchinari e attrezzature sul totale dell'investimento ammissibile: ogni 10 punti percentuali superiori alla soglia del 70% è attribuito 1 punto;
4. Investimenti per il recupero di fabbricati e aree esistenti: 1 punto.

A parità di punteggio sarà preso in considerazione il maggior valore dell'occupazione creata e in caso di ulteriore parità la data di ultimazione dell'intervento più prossima.

Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la comunicazione delle risultanze dell'istruttoria, non sono ammesse modifiche nel programma d'investimento proposto, pena la decadenza della domanda di contributo.

8.4 Concessione del contributo

La Regione, sulla base delle risultanze di istruttoria:

- approva, entro il termine di centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, la graduatoria degli interventi finanziabili;
- determina la spesa ammissibile ed il contributo concedibile a favore di ciascuna delle imprese ricomprese nella graduatoria;
- fissa il termine per il completamento degli interventi finanziati e per la presentazione della documentazione finale di spesa;
- concede, sulla base della spesa ammissibile, il contributo;

9 Spese ammissibili

Le spese ammissibili a contributo, alle condizioni di cui al Regolamento CE n. 1685/2000, al netto dell'I.V.A., congrue e rigorosamente documentate, devono riguardare le seguenti voci:

- a) costruzione, demolizione, ristrutturazione, ampliamento e riconversione di fabbricati, compresi gli impianti connessi;
- b) sistemazione e attrezzaggio dell'area di pertinenza dei fabbricati e delle aree per il deposito e movimentazione delle merci;
- c) acquisto di:
 - c1) gru fisse, incluse le vie di corsa e mezzi per sollevamento e movimentazione merci, anche tramite locazione finanziaria, con esclusione dei mezzi mobili targati per il trasporto di merci e/o persone;
 - c2) beni immateriali necessari al ciclo di produzione (brevetti, software, marchi, ecc.), nel limite del 10% del totale degli investimenti ammissibili;
 - c3) impianti, macchinari e attrezzature necessari al ciclo della produzione;
- d) progettazione, direzione lavori, collaudi, nella misura massima complessiva del 5% del totale delle spese ammissibili di cui alle voci a) e b);
- e) prestazioni consulenziali, nel limite del 10% del totale degli investimenti ammissibili, per l'acquisizione, o per l'adeguamento alla nuova normativa comunitaria (Vision 2000), della certificazione di qualità aziendale (ISO 9000) e/o ambientale (ISO 14001, EMAS, ECOLABEL ecc.), comprese le spese di certificazione;

Le sopracitate spese saranno considerate ammissibili esclusivamente se regolate tramite bonifico bancario.

Non sono ammissibili tutte le spese non puntualmente sopracitate ed in particolare, in relazione alla specificità del presente bando, le seguenti:

- per la gestione corrente dell'impresa;
- per prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente il contributo, inclusi il titolare, gli amministratori, i soci e coloro che ricoprono cariche sociali, nonché per forniture effettuati dagli stessi;
- fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da medesimo altro soggetto;
- relative ad opere di manutenzione ordinaria di edifici, piazzali ed interventi su macchine operatrici;
- relative alla realizzazione di opere a mare compreso gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- relative a lavori eseguiti in amministrazione diretta
- per acquisto di macchinari, impianti produttivi, attrezzature e beni immateriali di valore unitario inferiore a 500 euro;
- per acquisto di macchinari, impianti produttivi, attrezzature, mezzi meramente sostitutivi;
- per acquisto di scorte, nonché alle operazioni di mero finanziamento del passivo dell'impresa;
- per acquisto di beni usati;
- per acquisto di mezzi mobili targati per il trasporto di merci e/o persone;
- per l'acquisto di containers;
- relative ad attività di rappresentanza;
- per acquisto di arredi.

1 Ammissibilità dei contratti di locazione finanziaria

Nel caso in cui gli investimenti di cui alla lettera c 1) del punto 9 vengano effettuati tramite locazione finanziaria, l'impresa richiedente potrà attivare il leasing sotto forma di "Aiuto concesso attraverso il concedente" (il relativo contributo è concesso direttamente alla società di leasing affinché lo utilizzi interamente a vantaggio del beneficiario del contratto di leasing).

In caso di acquisto tramite locazione finanziaria, non sono ammesse spese relative all'acquisto da parte della società di leasing, di beni che fossero già di proprietà dell'impresa beneficiaria del contributo, all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione.

9.1.2 Aiuto concesso attraverso il concedente (Società di leasing):

la società di leasing è il beneficiario diretto del contributo, che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.

L'ammissibilità di tale operazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- il contratto di locazione finanziaria deve comportare una clausola di acquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
- in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la preventiva approvazione della Regione, la società di leasing si obbliga a restituire la parte di sovvenzione corrispondente al periodo residuo;
- la spesa ammissibile a finanziamento è costituita dall'acquisto del bene, comprovato da fattura quietanzata o da documento contabile avente forza probatoria equivalente; l'importo massimo ammissibile a finanziamento non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione finanziaria;
- non costituiscono spesa ammissibile tutte le spese connesse al contratto, quali: tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, etc;
- il contributo versato alla società di leasing deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'impresa, mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
- la società di leasing deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto sia trasferito integralmente all'impresa elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che dia assicurazioni equivalenti;
- i sopra citati costi relativi a spese connesse al contratto, l'uso di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza della presente agevolazione.

10. Contributo

10.1 Il contributo, il cui ammontare non può superare comunque il limite massimo di 750.000 euro, viene concesso a fondo perduto, nel rispetto dei seguenti massimali di intensità di aiuto:

- 15% ESL della spesa d'investimento ammissibile documentata, al netto dell'IVA, per la piccola impresa;
- 7,5% ESL della spesa d'investimento ammissibile documentata, al netto dell'IVA, per la media impresa;

Nel caso in cui l'intervento sia localizzato in area ammessa alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato, l'intensità massima di aiuto è pari all'8% ESN + 10% ESL per la piccola impresa e dell'8% ESN + 6% ESL per la media impresa.

10.2 Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche a titolo di "aiuto di stato" ai sensi dell'artt. 87 e 88 del Trattato CE attivabili per lo stesso intervento fino alla concorrenza dei massimali di intensità di aiuto sopraindicati.

10.3 L'ammontare del contributo sarà erogato ai beneficiari, a seguito di richiesta scritta alla Regione Liguria - Settore Politiche di Sviluppo Industria e Artigianato, con le seguenti modalità:

- Anticipo, pari al 40% del contributo alla presentazione del certificato di inizio lavori o degli ordini o contratti di acquisto e previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipo stesso ed eventuali interessi legali, stipulata in conformità allo schema di cui all'allegato 5. Lo svincolo della fidejussione sarà contestuale alla liquidazione del saldo.
- Acconto del 50% ad avvenuto raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa (corredato per le opere edili da SAL a firma del Direttore dei Lavori) pari ad almeno il 60% dell'importo del progetto di investimento ammesso al contributo, previa presentazione della fotocopia delle fatture corredata da una dichiarazione resa dal Legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, contenente:
 - a) l'elenco riepilogativo delle fatture nel quale deve essere indicato il numero, la data, il fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo al netto dell'IVA;
 - b) l'attestazione della conformità delle copie delle fatture esibite ai documenti originali, che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata;
 - c) l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti ed abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.
- Saldo del contributo al termine della realizzazione dell'investimento, alla presentazione della seguente documentazione:
 - relazione finale, a firma del legale rappresentante dell'impresa, riportante la descrizione dell'intervento realizzato, dei risultati ottenuti e dei costi sostenuti;
 - stato finale dell'investimento realizzato e perizia giurata asseverata, redatta da un qualificato professionista iscritto ad albo pubblico, attestante la regolare esecuzione dell'intervento e la conformità con il progetto finanziato;
 - fotocopia delle fatture corredata da una dichiarazione resa dal Legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, contenente:
 - a) l'elenco riepilogativo delle fatture nel quale deve essere indicato il numero, la data, il fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo al netto dell'IVA;
 - b) l'attestazione della conformità delle copie delle fatture esibite ai documenti originali, che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata;
 - c) l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti ed abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.

- copia degli studi realizzati e del certificato di qualità rilasciato dall'Ente certificatore.

La documentazione finale deve essere presentata entro il termine fissato dal provvedimento di concessione del contributo per la rendicontazione delle spese effettuate.

10.4 In caso di acquisti tramite locazione finanziaria l'ammontare del contributo sarà erogato alla presentazione, da parte della società di leasing, della seguente documentazione:

- ordine di acquisto del bene oggetto della fornitura;
- fattura quietanzata (lettera liberatoria del fornitore) relativa all'acquisto da parte della società di leasing del bene oggetto del finanziamento;
- contratto tra la società di leasing e l'impresa utilizzatrice, che deve contenere la clausola di riscatto del bene oppure prevedere un periodo di leasing pari alla vita utile del bene oggetto del contratto, nonché prevedere una riduzione uniforme di tutti i canoni e dei relativi interessi previsti, per un importo complessivo pari al contributo concesso alla società di leasing o con metodo alternativo che dia assicurazioni equivalenti.

10.5 L'aiuto in questione rispetta tutte le condizioni previste dal "Regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione del 12/1/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato sulla Gazz. Ufficiale C.E. del 13.1.2001 e pertanto è esente dall'obbligo di notifica all'Unione Europea.

11.Obblighi dei beneficiari

Tutti i beneficiari sono obbligati a:

1. erigere sul luogo delle opere e a conservare in buon stato un pannello con l'emblema europeo e l'indicazione del cofinanziamento del progetto da parte del FESR secondo le indicazioni di dettaglio fornite all'atto della concessione del finanziamento.
2. eseguire in modo puntuale e completo l'iniziativa finanziata entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, conformemente al progetto presentato e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nulla-osta a autorizzazioni;
3. comunicare preventivamente eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell'intervento finanziato; sono ammesse variazioni delle singole voci di spesa, anche a seguito di varianti progettuali nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, solo nel limite della somma dichiarata ammissibile a finanziamento, e purché non alterino le finalità dell'intervento.
4. mantenere l'investimento in essere per un periodo minimo di cinque anni;
5. partecipare con mezzi propri alla spesa di investimento nella misura non inferiore al 25%;
6. conservare a disposizione della Regione per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di completamento dell'iniziativa finanziata, la documentazione originale di spesa;
7. realizzare l'incremento occupazionale previsto dal programma degli investimenti entro il dodicesimo mese dalla realizzazione dello stesso e realizzare l'incremento del fatturato previsto;
8. fornire alla Regione, durante la realizzazione dell'intervento e per i successivi tre anni le informazioni sull'avanzamento dell'intervento ed i dati relativi agli indicatori fisici e

finanziari di realizzazione, nonché i dati relativi agli indicatori socio-economici volti a valutare gli effetti prodotti;

9. i beneficiari, qualora intendano rinunciare all'esecuzione totale o parziale dell'intervento dovranno darne immediata comunicazione alla Regione a mezzo lettera raccomandata. Qualora il rinunciatario abbia già acquisito il contributo, questa dovrà essere restituita gravata degli interessi legali dalla data di erogazione a quella di restituzione. Per gli interventi non ultimati, per qualsiasi motivo, ma risultanti funzionali alle finalità del progetto, potrà essere erogato un contributo proporzionale all'investimento realizzato;

Nel caso di investimenti mediante locazione finanziaria sotto forma di "aiuto concesso attraverso il concedente", la società di leasing è obbligata a rimborsare, in caso di soluzione anticipata del contratto di leasing, la parte di contributo che corrisponde al periodo di leasing residuo, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione.

12. Revocche

La revoca totale dell'agevolazione ed il conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate, compresi gli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, sarà deliberata dalla Regione nei casi in cui il beneficiario:

- abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- non abbia ottemperato alla disposizione di cui al punto 8.3 del presente bando inerente il divieto di apportare modifiche al programma di investimento;
- abbia ottenuto per i beni del medesimo programma di investimento oggetto della concessione, altre agevolazioni, a titolo di "aiuto di stato" ai sensi del Trattato CE, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto disposto al punto 10.2 del presente bando;
- non abbia osservato nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro, sui contratti collettivi di lavoro e sulla prevenzione degli infortuni;
- non abbia osservato le vigenti normative in materia di salvaguardia dell'ambiente;
- non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alle finalità previste ed a quanto prescritto nel provvedimento di concessione del contributo o da successive determinazioni;
- non abbia rispettato gli obblighi di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 del punto 11 e quelli eventuali posti a carico del beneficiario dal provvedimento di concessione;
- abbia realizzato l'intervento finanziato in altra zona non ricompresa tra quelle agevolabili dal presente bando;
- abbia trasferito l'impresa in altra zona non ricompresa tra quelle agevolabili dal presente bando, nell'arco dei cinque anni successivi all'ultimazione dell'intervento.

Nel caso in cui il beneficiario abbia trasferito a qualsiasi titolo per atto volontario, anche solo parte dei beni oggetto dell'intervento o abbia distolto dall'uso previsto le attrezzature, i macchinari ed impianti prima di cinque anni, ovvero nel caso in cui il beneficiario o suoi aventi causa abbiano modificato la destinazione d'uso dei beni immobili nel decennio, tutti periodi decorrenti dalla data di completamento dell'intervento, si effettuerà una revoca parziale o totale dell'agevolazione concessa, secondo le seguenti modalità.

La Regione effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione,- fatto salva la funzionalità della restante parte dell'intervento - proporzionalmente all'importo dei beni distolti, nel caso in cui i suddetti trasferimenti o modifiche siano stati dichiarati autonomamente dal beneficiario,

mentre provvederà ad una revoca totale del contributo nel caso in cui gli stessi siano emersi solo a seguito di sopralluoghi o controlli effettuati da propri funzionari.

La Regione provvederà alla verifica dell'incremento occupazionale a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'ultimazione dell'intervento, nonché alla verifica dell'incremento del fatturato previsto, a decorrere dal primo esercizio contabile chiuso successivo alla data di ultimazione dell'intervento. Il dato del fatturato che sarà preso in considerazione è quello desumibile dal bilancio approvato.

In caso di scostamento complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria, e quelli a consuntivo, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale del contributo, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento di concessione del contributo.

Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'anticipo del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

13. Controlli


I competenti Organi Comunitari e Statali e la Regione potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive la Regione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari e, qualora emergano irregolarità, provvederà ad attivare le conseguenti procedure di natura amministrativa e penale.

14. Informativa ai sensi dell'art.10 della Legge 675/96

Si informa, ai sensi della Legge 675/96, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'art. 13 della L. cit., l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Fac-simile - Allegato n.1**ALLA REGIONE LIGURIA**

Dipartimento Sviluppo Economico
Settore Politiche di Sviluppo
Industria e Artigianato
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA

OGGETTO: Domanda di concessione di contributo ai sensi del Doc.U.P. Obiettivo 2 (2000/2006)

**Misura 3.2 "Riqualificazione aree portuali"
Sottomisura C) "Aiuti all'investimento delle imprese terminaliste"
limitatamente alle piccole e medie imprese**

Il/La sottoscritto/a:.....
nato a: (prov.....) il/...../.....
e residente a: Via:..... n°..... (CAP.....)
in qualità di legale rappresentante dell' impresa.....
Codice fiscale:Partita IVA:
avente sede legale in:.....Via:..... n°.....(CAP.....)
Telef.:Fax:e-mail:.....

Chiede

la concessione del contributo a fondo perduto nella misura del(indicare la misura percentuale spettante nel rispetto di quanto riportato al punto 10.1 del bando) dell'importo di spesa dipreventivata per la realizzazione dell'investimento descritto nella documentazione allegata alla presente domanda.

All'uopo, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione della sanzione penale

DICHIARA

- 1) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la concessione e la revoca del contributo richiesto, e di impegnarsi a rispettarle;
- 2) che i dati e le informazioni contenute nella domanda e negli allegati sono rigorosamente conformi alla realtà;

3) di non aver richiesto né ottenuto altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali e di altri Enti Pubblici, per lo stesso investimento oggetto della presente domanda

oppure

di aver richiesto.....;

di aver ottenuto.....;

4) che l'impresa è regolarmente costituita in quanto iscritta al registro delle imprese;

5) che l'impresa è di dimensione:(indicare piccola o media impresa) secondo la definizione riportata al punto 4 del bando

6) che l'impresa esercita la seguente attività:.....

7) che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

8) che l'impresa non si trova nelle condizioni indicate al punto 5.5 del bando;

Inoltre il sottoscritto

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del programma d'investimento delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda;
- a fornire alla Regione ogni documento ed informazione richiesti dalla stessa;
- a consentire ai funzionari comunitari, statali, regionali di effettuare in qualsiasi momento, controlli, attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione del programma di investimento finanziato;
- a dare tempestiva comunicazione alla Regione di eventuali spostamenti della sede dell'intervento, delle deliberazioni di liquidazione dell'impresa, della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali, della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al finanziamento;
- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente e dare tempestiva comunicazione di eventuali rilievi accertati dalle autorità competenti.

....., li/...../..

.....
(firma del legale rappresentante)

La firma viene apposta dal sottoscritto allegando copia fotostatica del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Si allegano alla presente domanda i documenti prescritti al punto 7 del bando regionale per l'attuazione della Sottomisura.

Allegato 2**SCHEDA ILLUSTRATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA
E DEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI.****Misura 3.2 – “Riqualificazione aree portuali”
Sottomisura C) “Aiuti all’investimento delle imprese terminaliste”.****A - ORGANIZZAZIONE DELL' IMPRESA****A1 - Denominazione.....****A2 - Sede Legale:**

Comune Prov. (.....)

Via n° CAP

Tel. Fax e-mail.....

A3 - Sede Amministrativa (se in luogo diverso dalla sede legale):

Comune Prov. (.....)

Via n° CAP

Tel. Fax e-mail.....

A4 - Unità locali (indicare l’indirizzo e l’attività svolta):.....
.....
.....**A5 - Unità locale interessata dall’intervento:**.....
.....

.....

A6 - Iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA

Provincia di.....n°dal.....

A7 - Iscrizione INPS n°.

Ramo di attività.....

A8 - Codice Fiscale / Partita IVA

.....

A9 - Codice ISTAT 91

.....

A10 - Numero complessivo addetti:di cui dipendenti

quadri, impiegati.....operai.....

A11 Referente dell'impresa per eventuali informazioni integrative: Nome e cognome.....

..... qualifica.....

Tel.....Fax.....e-mail.....

B- PROGRAMMA INVESTIMENTI

B1) Descrizione sintetica dell'investimento:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

B2. a) Costruzione, demolizione, ristrutturazione, ampliamento e riconversione di fabbricati, compresi gli impianti connessi:

.....
.....
.....
.....

Computo metrico – Preventivi - fatture	Importo (al netto di IVA)

B2. b) sistemazione e attrezzaggio dell'area di pertinenza dei fabbricati e delle aree per il deposito e la movimentazione delle merci:

.....
.....
.....
.....

Computo metrico – Preventivi --fatture	Importo (al netto di IVA)

B2. c) gru fisse, incluse le vie di corsa, mezzi per sollevamento e movimentazione merci:

.....
.....
.....

Computo metrico – Preventivi - fatture	Importo (al netto di IVA)

B2. d) beni immateriali necessari al ciclo di produzione (10% max del totale degli investimenti ammissibili):

.....
.....
.....

Preventivi - fatture	Importo (al netto di IVA)

B2. e) impianti, macchinari, attrezzature necessari al ciclo della produzione :

.....
.....
.....

Preventivi - fatture	Importo (al netto di IVA)

B2. f) Progettazione, D.L. e collaudi (5% max delle spese per opere):

.....
.....
.....

Parcelle - fatture	Importo (al netto di IVA)

B2. g) Prestazioni consulenziali per studi di certificazione di qualità, spese di certificazione. (10% max del totale degli investimenti ammissibili);

.....
.....
.....

Contratti – parcelle – preventivi- fatture	Importo (al netto di IVA)

C - RIEPILOGO COSTI

Tipologia di spesa	Importo al netto di I.V.A.	% rispetto al totale
C. a) costruzione, demoliz., ristrutturazione di fabbricati, ecc.:	€.
C. b) sistemaz. e attrezzaggio dell'area di pertinenza dei fabbricati ,ecc.:	€.
C. c) Gru fisse, incluse vie di corsa, mezzi:	€.
C. d) Beni immateriali necessari al ciclo di produzione:	€.
C. e) Impianti, macchinari, attrezzature:	€.
C. f) Progettazione, D.L. e collaudi:	€.
C. g) Prestazioni consulenziali per studi di certificazione di qualità, spese di certificazione	€
Totale	€.	

D – ALTRE FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA

Precisare qui di seguito le altre fonti finanziarie utilizzate per la copertura dell'investimento :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

E – VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEL PROGETTO

Dati ed elementi relativi al progetto di investimento in ordine al contenimento e/o riduzione dell'impatto ambientale e/o dell'inquinamento e dei consumi di risorse naturali presso l'unità

produttiva oggetto dell'iniziativa medesima, con particolare riferimento ai dati quantitativi relativi alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici espressi in abitanti-equivalenti e ai rifiuti prodotti.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

F. – RICADUTE IN TERMINI DI FATTURATO ED OCCUPAZIONE

F.1 Fatturato ultimo esercizio approvato:.....

F.2 Fatturato previsto successivamente alla realizzazione del progetto:
(riferito al primo esercizio contabile successivo all'ultimazione dell'intervento)

F.3 Incremento occupazionale dell'intervento a regime:
(riferito a personale assunto a tempo indeterminato)

G – ATTUAZIONE INTERVENTO

G. 1 Tempi di realizzazione:

Data di inizio intervento.....

Data di ultimazione intervento.....

G. 2 Piano cronologico di realizzazione con indicazione della previsione di spesa suddivisa per ciascun anno di realizzazione (ai fini del calcolo del contributo in ESL e/o in ESN);

Indicare l'importo di spesa previsto per ciascun anno (l'anno di avvio del programma corrisponde a quello del primo titolo di spesa ammissibile e quietanzato), specificandone la suddivisione fra le seguenti categorie di spesa;

- progettazione ed assimilabili;
- opere murarie ed assimilabili;
- macchinari, impianti, attrezzature, arredi, ecc;

- beni acquisiti in locazione finanziaria.

Anno di avvio:.....

progettazione ed assimilabili	€
opere murarie ed assimilabili	€
macchinari, impianti, attrezzature, arredi, ect	€
beni acquisiti in locazione finanziaria	€
Totale	€

Anno:.....

progettazione ed assimilabili	€
opere murarie ed assimilabili	€
macchinari, impianti, attrezzature, arredi, ect	€
beni acquisiti in locazione finanziaria	€
Totale	€

Anno:.....

progettazione ed assimilabili	€
opere murarie ed assimilabili	€
macchinari, impianti, attrezzature, arredi, ect	€
beni acquisiti in locazione finanziaria	€
Totale	€

Timbro e firma del Legale rappresentante

Allegato 3**PARAMETRI DIMENSIONALI DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA.**

Per le imprese di servizi, per effetto del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.266 del 14 novembre 1997, si applicano i seguenti limiti:

- 4) È definita "piccola" l'impresa di servizi che:
 - a) ha meno di 20 dipendenti e
 - b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di EURO,
 - c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
- 5) È definita "media" l'impresa di servizi che, non classificandosi come "piccola":
 - d) ha meno di 95 dipendenti, e
 - e) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di EURO,
 - f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
- 6) È definita "grande" l'impresa di servizi che non rientri in una delle precedenti definizioni.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui sopra, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.

Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.

E' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;
- b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

Fatto salvo quanto previsto in seguito per le nuove imprese:

- a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita dei prodotti e della prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile;
- c) il numero dei dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-annuo (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per i dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;

- d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Allegato 4

(CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA' DI LEASING)

ALLA REGIONE LIGURIA
Dipartimento Sviluppo Economico
Settore Politiche di Sviluppo Industria e
Artigianato
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA

OGGETTO: - DOMANDA DI CONTRIBUTO - Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 - Reg. CE 1260/99 Periodo 2000-2006 - Misura 3.2 - "Riqualficazione aree portuali" Sottomisura C) "Aiuti all'investimento delle imprese terminaliste".

Il sottoscritto: nato a: (prov.....) il .../.../.....
e residente a: Via:..... n°..... (CAP.....)
in qualità di legale rappresentante della società di leasing
Codice fiscale:Partita IVA:
avente sede legale in:.....Via:..... n°(CAP)
Telef.: (.....)Fax: (.....)
iscritta alla CCIAA di:al N° dal .../.../.....

ATTESTA

di essere a conoscenza che l'impresaha presentato domanda di agevolazione sulla sottomisura 3.2 C) "Aiuto all'investimento delle imprese terminaliste" ;

CHIEDE

la concessione del contributo a fondo perduto nella misura del(indicare la misura percentuale nel rispetto di quanto riportato al punto 10.1 del bando) dell'importo di €....., per la realizzazione dell'intervento previsto dalla sottomisura in oggetto.

All'uopo il sottoscritto, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione della sanzione penale

DICHIARA

- 1) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la concessione e la revoca del contributo richiesto, e di impegnarsi a rispettarle per quanto di propria competenza;
- 2) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando della presente sottomisura e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, a rispettare tutti gli obblighi prescritti ;
- 3) di procedere all'acquisto del bene oggetto di finanziamento su richiesta dell'impresa (indicare gli estremi) e di impegnarsi a versare interamente all'impresa stessa il contributo ottenuto dalla Regione Liguria, nonché i relativi interessi maturati, ai fini di una riduzione uniforme del costo dell'operazione di locazione finanziaria .

....., li/...../200..

(firma del legale rappresentante)

La firma viene apposta dal sottoscritto allegando copia fotostatica del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Allegato 5

(CARTA INTESTATA DELLA BANCA/ASSICURAZIONE)

ALLA REGIONE LIGURIA

Dipartimento Sviluppo Economico
Settore Politiche di Sviluppo Industria e
Artigianato
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA

Oggetto: Fidejussione n.

PREMESSO CHE:

- in data LA Regione Liguria (di seguito denominata Regione) ha concesso a(di seguito denominata "Contraente") con sede in
.....
un contributo di Euro (Euro in lettere.....)
ai sensi del Doc.U.P. Ob. 2 2000/2006 – Misura Sottomisura;
- il contributo precitato è finalizzato alla realizzazione degli investimenti indicati nella richiesta presentata alla Regione dal Contraente, illustrati nei documenti allegati alla richiesta stessa e ritenuti ammissibili dalla Regione per Euro
- il Contraente si è impegnato a completare il precitato investimento entro il termine del, eventualmente prorogabile al
- il Contraente ha richiesto alla Regione l'anticipazione dell'erogazione del 40% del contributo predetto, a prescindere dalla presentazione della documentazione di spesa, previo rilascio di apposita fideiussione bancaria/assicurativa a garanzia della restituzione totale o parziale dell'anticipazione erogata, in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti dall'impresa concessionaria dell'agevolazione;
- la fidejussione in oggetto deve avere scadenza fissata al centoventesimo giorno successivo al termine assegnato all'impresa per l'ultimazione dell'intervento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta....., iscritta all'Albo dei gruppi bancari / autorizzata all'esercizio delle assicurazioni – ramo cauzioni con Decreto del Ministero dell'Industria del, con sede in....., via, capitale sociale di Euro....., interamente versato, codice fiscale n., iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di al n....., in persona di, nato a, il, nella qualità di

con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore del Contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore della Regione per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa fino a concorrenza di Euro. (Euro) per il caso in cui la Contraente fosse tenuta a restituire tutto o in parte l'importo liquidato, oltre a quanto più avanti specificato.

1. La società/banca si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione l'importo garantito con il presente atto, maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione e quella della restituzione (escludendo il dies a quo ed includendo il dies ad quem), qualora il Contraente non abbia provveduto a restituire l'importo dovuto entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca del contributo formulata dalla Regione e inviata per conoscenza anche alla società/banca;
2. La società/banca si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre dieci giorni dalla ricezione della detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempimento riscontrata dalla Regione, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della società/banca stessa anche nell'eventualità di opposizione proposta dal

Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posta in liquidazione;

3. La presente garanzia fideiussoria ha validità fino al momento della liberazione del Contraente attraverso la consegna alla società/banca dell'originale della polizza con annotazione di svincolo da parte della Regione;
4. La società/banca rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, valendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Il Contraente

Il Fideiussore

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19.07.2002

N. 769

Autorizzazione regionale variante programma coltivazione cava di ardesia "Alpicella" in Comune di Lorsica (Ge), della Euroslate S.r.l., con procedura verifica screening ex l.r. n. 38/1998 - Non assoggettamento a V.I.A. con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) Di rilasciare, ai sensi della l.r. n. 12/1979 e s.m. e della l.r. n. 21/2001, l'autorizzazione per la variante al programma di coltivazione della cava di ardesia denominata "Alpicella" in Comune di Lorsica (Genova), alla Ditta Euroslate S.r.l. (Cod. Fisc. 00295160105), con sede in Orero (Genova), Via Pian dei Ratti, 38/A, comprensiva dell'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 1, della l.r. n. 4/1999, e dell'autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Leg.vo n. 490/1999.
- 2) Di stabilire, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. n. 38/1998, l'esclusione del progetto in argomento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione che la Ditta in oggetto accetti formalmente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, delle Norme Tecniche per la procedura di verifica/screening approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 61/1999, le prescrizioni specificate ai punti nn. 1. e 6. del verbale di Conferenza allegato, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.
- 3) Di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'accettazione formale delle prescrizioni di cui al punto precedente, che dovrà essere trasmessa all'Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale e all'Ufficio Attività Estrattive.
- 4) Di dare atto che la validità dell'autorizzazione regionale rilasciata con deliberazione

della Giunta regionale n. 192/1999, così come modificata dalle successive varianti intervenute e dalla variante in oggetto coincide - per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n. 12/1979 e s.m. - con quella fissata nella D.G.R. stessa n. 192/1999, la cui scadenza è stabilita al 4 maggio 2009.

- 5) Di stabilire che la validità dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n. 4/1999, è fissata al 4 maggio 2009.
- 6) Di dare atto che la durata dell'autorizzazione ai fini paesaggistici è di anni 5 (cinque), così come previsto dall'art. 16 del R.D. n. 1357/1940, applicabile ai sensi dell'art. 161, comma 2, del D.Leg.vo n. 490/1999, decorrenti dalla data dell'accettazione delle prescrizioni di cui al precedente punto 2); pertanto la Ditta esercente dovrà presentare, prima della scadenza di tale periodo, istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi all'Amministrazione competente in materia ambientale.
- 7) Di prescrivere che la Ditta in oggetto esegua il progetto in conformità agli elaborati progettuali allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, così come modificati nella Planimetria catastale 1:1.000.
- 8) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni stabilite nel verbale 11 luglio 2002 della Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, ad integrazione di quelle imposte con D.G.R. n. 192/1999, n. 422/2000 e n. 56/2001.
- 9) Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n. 12/1979 e s.m., per le motivazioni di cui in premessa, resta invariato e dovrà essere convertito in divisa euro, per l'importo di 30.987,41 (trentamilanovecentoottantasette/41), in conformità alle disposizioni di cui al D.Leg.vo 24 giugno 1998, n. 213.
- 10) Di avvisare che:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata senza pre-

giudizio degli eventuali diritti di terzi;

b) il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Leg.vo n. 490/1999, al Ministero dell'Ambiente, il quale ha il potere di annullarlo, con efficacia retroattiva, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione;

c) la conclusione della procedura di rilascio della presente autorizzazione verrà comunicata - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Lorsica, qualora operante, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;

d) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

REGIONE LIGURIA

CONFERENZA DI SERVIZI di cui all'art. 5, comma 4, della l.r. n. 21/2001

SEDUTA DEL GIORNO 11 luglio 2002

ARGOMENTO:

Pronunciamento sulla istanza pervenuta in data 8 agosto 2001 dalla Ditta Euroslate S.r.l. tesa all'ottenimento dell'autorizzazione per la variante al programma di coltivazione della cava di ardesia denominata "ALPICELLA" in Comune di Lorsica (Genova) e sulla procedura di verifica screening ex l.r. n° 38/1998 - non assoggettamento a VIA con prescrizioni.

omissis

LA CONFERENZA DI SERVIZI

in sede decisoria

omissis

si pronuncia

favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione alla variante del programma di coltivazione della cava di ardesia denominata "ALPICELLA" in Comune di Lorsica (Genova), comprensiva dell'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 1 della l.r. n°

4/1999 e dell'autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Leg.vo n° 490/1999, con esclusione dal programma presentato dell'imbotto progettato nel cantiere superiore sul mappale n° 171 del Foglio 18 del N.C.T. del Comune di Lorsica, e

relativamente alla procedura di verifica screening ex l.r. n° 38/1998, disponendo che il progetto in argomento non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a condizione che vengano osservate le prescrizioni contenute ai punti nn° 1. e 6. del presente verbale.

La Ditta esercente, nell'esecuzione del progetto in argomento, è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nelle D.G.R. nn° 192/1999, 422/2000 e 56/2001 con le quali sono state rilasciate rispettivamente l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e le varianti al programma di coltivazione, nonché alle ulteriori seguenti prescrizioni:

1. l'attività estrattiva dovrà essere condotta in conformità agli elaborati progettuali allegati al provvedimento autorizzativo quale sua parte integrante e necessaria - così come modificato nella planimetria catastale in scala 1:1.000 - con particolare riferimento ai criteri di intervento esplicitati nel paragrafo n° 5 (pagg. 10 - 12) del documento tecnico in data 15 ottobre 2001;
2. il materiale movimentato per l'apertura degli imbocchi e per la realizzazione della pista dovrà essere depositato in discarica autorizzata;
3. per evitare il degrado delle scarpate, dovranno essere prese le opportune cautele affinché il materiale movimentato durante la realizzazione dei lavori non scenda a valle della pista e dei piazzali antistanti gli imbocchi di cava;
4. le scarpate poste a valle della viabilità di accesso agli imbocchi e del piazzale antistante gli stessi dovranno essere oggetto di immediata sistemazione sotto il profilo morfologico e vegetazionale;
5. al termine dell'attività riguardante il complesso estrattivo in argomento, la pista di collegamento agli imbocchi, gli imbocchi ed i piazzali dovranno essere sistemati e rinaturalizzati secondo le indicazioni a suo tempo approvate con D.G.R. n° 56/2001;
6. dovrà essere data comunicazione al Dipartimento provinciale ARPAL di Genova della data di avvio della realizzazione degli interventi previsti, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 14 della l.r. n° 38/1998;

L'accettazione da parte della Ditta esercente delle prescrizioni di cui ai punti 1. e 6., dovrà essere inoltrata all'Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale e all'Ufficio Attività Estrattive entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'atto autorizzativo sul B.U.R.L. e comunque precedentemente all'inizio dei lavori;

La durata dell'autorizzazione regionale rilasciata con D.G.R. n° 192/1999, così come modificata dalle successive varianti intervenute e dalla variante in oggetto, coincide - per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n° 12/1979 e s.m. - con quella fissata nel medesimo provvedimento, la cui scadenza è stabilita al 4 maggio 2009.

La scadenza dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n° 4/1999 è stabilita al 4 maggio 2009.

L'autorizzazione di cui al D.Leg.vo n. 490/1999 - ai sensi dell'art. 16 del R.D. 3 giugno 1940, n° 1357 - è di anni 5 (cinque) dalla data di accettazione delle prescrizioni di cui ai punti 1. e 6..

La Ditta esercente dovrà pertanto presentare, prima della scadenza di cui sopra, istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi all'Amministrazione competente in materia ambientale.

Il deposito cauzionale stabilito con D.G.R. n° 56/2001 in lire 60.000.000.= (sessantamiloni) e già prestato dalla Ditta esercente, resta invariato e dovrà essere convertito in divisa euro pari a euro 30.987,41.= (trentamilanovecentoottantasette/41).

omissis

Genova, 11 luglio 2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19.07.2002

N. 770

Autorizzazione regionale variante programma coltivazione cava di ardesia "Castagneio" in Comune di Orero (Ge), della Ardesia Biggio S.r.l., con procedura verifica screening ex l.r. n. 38/1998 - Non assoggettamento a V.I.A. con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) Di rilasciare, ai sensi della l.r. n. 12/1979 e s.m. e della l.r. n. 21/2001, l'autorizzazione per la variante al programma di coltivazione della cava di ardesia denominata "Castagneio" in Comune di Orero (Genova), alla Ditta Ardesia Biggio S.r.l. (Cod. Fisc. 02632990103), con sede in Orero (Genova), Via Isolona, 10/D, comprensiva dell'autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Leg.vo n. 490/1999.
- 2) Di stabilire, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. n. 38/1998, l'esclusione del progetto in argomento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione che la Ditta in oggetto accetti formalmente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, delle Norme Tecniche per la procedura di verifica/screening approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 61/1999, le prescrizioni specificate ai punti nn. 1., 9. e 10. del verbale di Conferenza allegato, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L..
- 3) Di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'accettazione formale delle prescrizioni di cui al punto precedente, che dovrà essere trasmessa all'Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale e all'Ufficio Attività Estrattive.
- 4) Di dare atto che la validità dell'autorizzazione regionale rilasciata con deliberazione della

Giunta regionale n. 3905/1981, così come modificata dalle successive varianti intervenute e dalla variante in oggetto coincide - per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n. 12/1979 e s.m. - con quella fissata con D.G.R. n. 4360/1995, la cui scadenza è stabilita al 20 dicembre 2005.

- 5) Di dare atto che la durata dell'autorizzazione ai fini paesaggistici è di anni 5 (cinque), così come previsto dall'art. 16 del R.D. n. 1357/1940, applicabile ai sensi dell'art. 161, comma 2, del D.Leg.vo n. 490/1999, decorrenti dalla data dell'accettazione delle prescrizioni di cui al precedente punto 2).
- 6) Di prescrivere che la Ditta in oggetto esegua il progetto in conformità agli elaborati progettuali allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, così come modificati nella Tavola 1 - Planimetria Catastrale 1:1.000.
- 7) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni stabilite nel verbale 11 luglio 2002 della Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, ad integrazione di quelle imposte con D.G.R. n. 4360/1995.
- 8) Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n. 12/1979 e s.m., per le motivazioni di cui in premessa, resta invariato e dovrà essere convertito in divisa euro, per l'importo di 247.899,31 (duecentoquarantasettemilaottocentonovantanove/31), in conformità alle disposizioni di cui al D.Leg.vo 24 giugno 1998, n. 213.
- 9) Di avvisare che:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
 - b) il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Leg.vo n. 490/1999, al Ministero dell'Ambiente, il quale ha il potere di annullarlo, con efficacia retroattiva, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione;
 - c) la conclusione della procedura di rilascio

della presente autorizzazione verrà comunicata - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Orero, qualora operante, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;

d) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi gior-

ni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

REGIONE LIGURIA

CONFERENZA DI SERVIZI

di cui all'art. 5, comma 4, della l.r. n. 21/2001

SEDUTA DEL GIORNO 11 luglio 2002

ARGOMENTO:

Pronunciamento sulla istanza pervenuta in data 25 giugno 2002 dalla Ditta Ardesia Biggio S.r.l. tesa all'ottenimento dell'autorizzazione per la variante al programma di coltivazione della cava di ardesia denominata "CASTAGNEIO" in Comune di Orero (Genova) e sulla procedura di verifica screening ex l.r. n° 38/1998 - non assoggettamento a VIA con prescrizioni.

omissis

LA CONFERENZA DI SERVIZI

in sede decisoria

omissis

si pronuncia

favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione alla variante del programma di coltivazione della cava di ardesia denominata "CASTAGNEIO" in Comune di Orero (Genova), comprensiva dell'autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Leg.vo n° 490/1999, e

relativamente alla procedura di verifica screening ex l.r. n° 38/1998, disponendo che il progetto in argomento non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a condizione che vengano osservate le prescrizioni contenute ai punti nn° 1., 9. e 10. del presente verbale.

La Ditta esercente, nell'esecuzione del progetto in argomento, è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nella D.G.R. n° 4360/1995 con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla variante al programma di coltivazione, nonché alle ulteriori seguenti prescrizioni:

1. l'attività estrattiva dovrà essere condotta in conformità agli elaborati progettuali allegati al provvedimento autorizzativo quale sua parte integrante e necessaria, così come modificati nella Tavola 1 - Planimetria catastale 1:1.000, con particolare riferimento alle indicazioni di carattere prescrittivo della relazione geologica ed alle prescrizioni riferite agli interventi di cui alla relazione agro-forestale;
2. a monte degli imbocchi dovrà essere realizzata e mantenuta in efficienza una apposita recinzione munita di cartelli ammonitori atta a prevenire danni a persone, animali o cose;
3. il materiale movimentato per l'apertura degli imbocchi e per la realizzazione della pista dovrà essere depositato in discarica autorizzata;
4. per evitare il degrado delle scarpate, dovranno essere prese le opportune cautele affinché il materiale movimentato durante la realizzazione dei lavori non scenda a valle della pista e dei piazzali antistanti gli imbocchi di cava;
5. le scarpate poste a valle della viabilità di accesso agli imbocchi e del piazzale antistante gli stessi dovranno essere oggetto di immediata sistemazione sotto il profilo morfologico e vegetazionale;
6. non dovranno essere realizzate strade rotabili ma esclusivamente piste di accesso a servizio del complesso estrattivo;
7. dovranno essere eseguite e messe in atto tutte le modalità e gli interventi relativi alla disciplina delle acque meteoriche ed in particolare quelle relative alla pista di servizio utilizzata per l'accesso alla cava, onde evitare fenomeni di erosione e di dissesto che potrebbero minacciare il sottostante abitato di Isolona;

8. in prossimità dell'innesto della pista di servizio con la strada rotabile provinciale di Orero - S.P. 25 - dovrà essere realizzata apposita griglia trasversale di raccolta delle acque e si dovrà consolidare (tipo tappeto in conglomerato bituminoso) il fondo stradale nel primo tratto di accesso per almeno 50 mt., onde evitare scivolamento e/o trascinarsi di materiale da parte dei mezzi impiegati, sulla sede della strada provinciale;
9. al termine dell'attività riguardante il complesso estrattivo in argomento, la pista di servizio e collegamento all'esistente discarica indicata a progetto, dovrà essere sistemata e rinaturalizzata secondo le indicazioni della predetta relazione agro-forestale prescritte per imbocchi e piazzali;
10. dovrà essere data comunicazione al Dipartimento provinciale ARPAL di Genova della data di avvio della realizzazione degli interventi previsti, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 14 della l.r. n° 38/1998;

L'accettazione da parte della Ditta esercente delle prescrizioni di cui ai punti 1., 9. e 10., dovrà essere inoltrata all'Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale e all'Ufficio Attività Estrattive entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'atto autorizzativo sul B.U.R.L. e comunque precedentemente all'inizio dei lavori;

La durata dell'autorizzazione regionale rilasciata con D.G.R. n° 3905/1981, così come modificata dalle successive varianti intervenute e dalla variante in oggetto, coincide - per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n° 12/1979 e s.m. - con quella fissata con D.G.R. n° 4360/1995, la cui scadenza è stabilita al 20 dicembre 2005.

L'autorizzazione di cui al D. Leg.vo n. 490/1999 - ai sensi dell'art. 16 del R.D. 3 giugno 1940, n° 1357 - è di anni 5 (cinque) dalla data di accettazione delle prescrizioni di cui ai punti 1., 9. e 10..

Il deposito cauzionale stabilito con D.G.R. n° 4360/1995 in lire 480.000.000.= (quattrocentottantamila) e già prestato dalla Ditta esercente, resta invariato e dovrà essere convertito in divisa euro pari a euro 247.899,31.= (duecentoquarantasettemilaottocentonovantanove/31).

omissis

Genova, 11 luglio 2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19.07.2002

N. 772

Proposta di riclassificazione in Siti di Importanza Regionale (SIR) di talune aree proposte come Siti di Importanza Comunitaria liguri (pSIC).

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la direttiva 92/43/CEE e succ. modif. (c.d. Direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che rappresenta il principale atto legislativo comunitario a favore della biodiversità;
- la direttiva 79/409/CEE e succ. modif. (c.d. Direttiva Uccelli) concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il progetto nazionale "BioItaly" che, in sede tecnica ha individuato, anche in Liguria, i siti eligibili come "Siti di Importanza Comunitaria" in base ai loro contenuti in termini di habitat e specie di cui alle citate direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- il D.P.R. 357/97 e suc. modif. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonchè della flora e della fauna selvatiche";
- la D.G.R. 25.02.2000 n. 270 "Individuazione delle Z.P.S. in Liguria";
- il D.M. 03.04.2000 contenente la lista dei proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ricadenti in territorio ligure;
- la D.G.R. 646 del 08.06.2001 "Misure di salvaguardia per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) liguri (Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE): applicazione della valutazione di incidenza."

Premesso che

- la Regione Liguria ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della

Natura, con lettera datata 20.06.1997 prot. n. 71635/619/97, lo studio conclusivo nel quale sono stati individuati (con la collaborazione dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Genova che rappresenta l'esecutore materiale dello studio in oggetto) n. 127 proposti SIC (Siti di Importanza Comunitaria);

- la lista inviata dal Ministero dell'Ambiente SCN alla Commissione Europea, per quanto concerne la Regione Liguria, comprende fra i 127 siti sopra richiamati anche siti, declassabili a SIN (Siti di Importanza Nazionale) e SIR (Siti di Importanza Regionale), come già indicato nella lettera di trasmissione dell'elenco di cui alla citata nota prot. n. 71635/619/97, inseriti, ciò nonostante, nella lista trasmessa dal Ministero dell'Ambiente alla Commissione Europea;
- la Regione Liguria, con la D.G.R. 646/2001 si è riservata comunque, di procedere ad una successiva rideterminazione più puntuale dei confini dei pSIC e ZPS nel corso di una successiva localizzazione in scala 1:10.000, eventualmente apportando anche modifiche delle aree sulla scorta di verifiche successive in base a valutazioni di ordine tecnico scientifico, nonchè di poter incorporare i siti, segnalati come SIR e SIN nella citata nota prot. n. 71635/619/97, dai 127 pSIC trasmessi dal Ministero dell'Ambiente alla Commissione Europea, sulla scorta di considerazioni tecnico-scientifiche;
- sono in corso di esecuzione gli ultimi seminari biogeografici per le regioni biogeografiche mediterranea e continentale, presso la Commissione Europea, come risulta dalle note del Ministero dell'Ambiente del 30.07.2001 Prot. SCN/2D/14206/2001 e del 13.05.2002 Prot. SCN/2D/2002/8797, che produrranno la lista definitiva dei SIC. In tale sede è possibile aggiornare i dati relativi alle regioni Biogeografiche in oggetto.
- La Regione Liguria, con D.G.R. 298 del 22.03.02 ha conferito l'incarico al DIPTERIS dell'Università di Genova, tra l'altro, per una verifica tecnico-scientifica delle condizioni delle ZPS e dei pSIC liguri.

Visto che:

- Il sopracitato incarico al DIPTERIS, ancora in

corso di svolgimento per alcuni altri punti, tra i quali la ripermetrazione alla scala 1:10.000 dei siti, si è concluso, in questa prima fase, per quanto riguarda la verifica, sulla base di considerazioni tecnico-scientifiche, delle condizioni dei siti al fine di una valutazione di possibile declassamento da Siti di Importanza Comunitaria a Siti di Importanza Regionale e ha prodotto la seguente lista di siti suscettibili di declassamento:

Codice sito	Nome sito	Comuni interessati
IT1323206	Rio Solcasso	Quiliano
IT1331124	Rio Molini - Prato Fiorezza	Santo Stefano d'Aveto
IT1343527	Canale Begarino	Zignago
IT1344517	Bandita di Vallecchia	Castelnuovo Magra

Inoltre per il pSIC IT1322219 Tenuta Quassolo sito nel comune di Cosseria è stata proposta una ripermetrazione, come risulta da cartografia allegata al presente atto come sua parte integrante e sostanziale;

- i Comuni interessati dai siti suscettibili di declassamento o di ripermetrazione di cui alla tabella precedente, sono stati informati dalla Regione Liguria con nota del 10.06.2002 Prot. 80545/1597 e le proposte sono state illustrate ai Sindaci in un incontro tenutosi il giorno 20.06.2002 presso la Regione Liguria i cui esiti sono stati ribaditi in una nota della Regione Liguria del 03.07.2002 Prot. 1784/90592;

Ritenuto che

- per le risultanze dell'incontro del 20.06.2002, attestate anche da note specifiche dei Sindaci (S.Stefano D'Aveto Prot. 2637 del 18.06.2002, Quiliano Prot. 5574 del 26.06.2002), i sopraccitati Comuni non abbiano elementi conoscitivi in disaccordo con quelli presentati dal DIPTERIS;

DELIBERA

per i motivi sopra indicati:

1. di proporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, ai fini del loro invio alla Commissione Europea, i declassamenti da pSIC aSIR (Siti di Interesse Regionale) dei seguenti siti:

Codice sito	Nome sito	Comuni interessati
IT1323206	Rio Solcasso	Quiliano
IT1331124	Rio Molini - Prato Fiorezza	Santo Stefano d'Aveto
IT1343527	Canale Begarino	Zignago
IT1344517	Bandita di Vallecchia	Castelnuovo Magra

2. di proporre, inoltre, la ripermetrazione del pSIC IT 1322219 "Tenuta Quassolo" nel Comune di Cosseria, come da cartografia allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19.07.2002

N. 778

Sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt - Jakob (M.C.J.) e sue varianti.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- nell'uomo la Malattia di Creutzfeldt - Jakob (M.C.J.) è una rara patologia degenerativa del sistema nervoso centrale ad esito fatale, caratterizzata da demenza rapidamente ingravescente e segni neurologici focali. Tale patologia, insieme alla sindrome di GSS (Gerstmann-Straussler-Sheinker), il FFT (insonnia fatale familiare) ed il kuru, appartengono alle Encefalopatie Spongiformi trasmissibili (EST)
- anche gli animali possono essere colpiti dalle EST: le forme più conosciute sono la scrapie che colpisce pecore e capre e l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), presenti anche in Italia

- nel 1996 è stata descritta una variante della MCJ (vMCJ) nel Regno Unito e in Francia causata dall'esposizione dell'uomo all'agente della BSE
- le vie di trasmissione dell'agente delle C.J.D. (Creutzfeldt - Jakob Disease) non sono ancora chiare. Il rischio di contrarre una malattia da prioni in ambito ospedaliero è estremamente contenuto: esistono tuttavia evidenze che ne dimostrano la trasmissione iatrogena e nosocomiale. Infatti, sono stati riportati casi di C.J.D. tra operatori sanitari che avevano lavorato con materiale infetto ed in alcuni di loro sono stati rilevati dati validi a supporre una trasmissione professionale ed è ipotizzabile che il rischio maggiore sia costituito dall'utilizzo di strumenti contaminati
- la sicurezza concernente la prevenzione della trasmissione dei prioni può essere garantita se ognuna delle tappe del processo di valutazione e trattamento dei materiali è rigorosamente applicata
- il riscontro autoptico, come sottolineato dal Ministero della Sanità nel documento "Linee guida e norme di sicurezza da osservare in caso di riscontro autoptico su soggetti con probabile malattia di Creutzfeldt - Jakob e sindrome correlate" del 02.12.1996, è di fondamentale importanza sia per una definizione diagnostica sia per una corretta valutazione epidemiologica di queste patologie nell'ambito nazionale
- alla luce dell'accertamento di casi sporadici di encefalopatia spongiforme del bovino (BSE) in Italia è necessario monitorare l'incidenza della malattia di Creutzfeldt - Jakob e delle sindromi ad esse correlate;

Vista la legge 23.12.1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitarie" e successive modifiche;

Visto il DPCM 29.11.2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

Visto il D.M. 29 settembre 2000 Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spon-

giformi trasmissibili (G.U. n. 263 10 novembre 2000, Serie Generale);

Visto l'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome del 22.11.2001 - supplemento ordinario n. 14 alla G.U. n. 19 del 23.01.2002: "Malattia di Creutzfeldt-Jakob in Italia: norme per l'assistenza dei pazienti e per il controllo dell'infezione in ambiente ospedaliero";

Visto il Decreto del Ministero della Salute 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 8 del 10.01.2002, "Sorveglianza obbligatoria della malattia di Creutzfeldt-Jakob";

Rilevato che il decreto innanzi citato disciplina le modalità della sorveglianza obbligatoria dei casi sospetti ed accertati della Malattia di C.J. e sindromi correlate e stabilisce il flusso delle segnalazioni;

Rilevato altresì che il suddetto decreto stabilisce che nei pazienti deceduti con sospetto clinico di variante della Malattia di CJ venga eseguito l'accertamento neuroistopatologico, ai fini della conferma diagnostica, in strutture che posseggano i requisiti allo scopo individuate da regioni e province autonome, il cui elenco deve essere inviato al Ministero della Salute;

Visto che gli ambienti destinati al servizio mortuario devono corrispondere a quanto previsto dal DPR 14.01.1997 e che le caratteristiche minime delle sale autoptiche sono definite dal regolamento di polizia mortuaria (DPR 285/90);

Visto inoltre che il D.Lgs. 626/94 prevede che il datore di lavoro individui idonee misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare l'esposizione dei lavoratori ad agenti biologici e stabilisce le misure igieniche da adottare e le misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie;

Ravvisata la necessità di fornire sull'argomento indicazioni puntuali al fine della tutela della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori in ambito ospedaliero e corrispondere a quanto previsto dalla normativa in materia, l'Assessorato regionale alla Sanità, attraverso il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria, ha richiesto:

- all'Az. Osp. S.Martino l'elaborazione di linee guida relative all'aspetto tecnico/impiantistico nonché procedurale per il controllo del rischio

biologico durante l'effettuazione del riscontro autoptico su pazienti deceduti con sospetto clinico di MCJ

- al Gruppo di lavoro regionale per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere (CIO) l'elaborazione di linee guida per la prevenzione della diffusione delle malattie da prioni in ambito ospedaliero tra il personale sanitario e parenti che prestano assistenza a pazienti con sospetta o accertata CDJ;

Visto che, in osservanza di quanto sopra espresso, il gruppo di lavoro costituito dall'Az. Osp. S.Martino, ha elaborato il documento "Linee guida per la sicurezza da agenti biologici nelle sale autoptiche: la malattia da prioni (C.J.D.)" (Allegato n. 1 della presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale) ed il Gruppo di lavoro regionale per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere (CIO) ha elaborato il documento "Prevenzione della diffusione delle malattie da prioni in ambito ospedaliero" (Allegato n. 2 della presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale);

Ritenuto inoltre di istituire, ai sensi del citato Decreto del Ministero della Salute 21.12.2001, il sistema di sorveglianza della Malattia di Creutzfeldt - Jakob (M.C.J.) e sindromi correlate, il cui flusso informativo è definito nell'Allegato n. 3, utilizzando la scheda di cui all'Allegato n. 3.1, che costituiscono entrambi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Viste le disposizioni della L. 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela dei dati personali e di riservatezza in ambito sanitario;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il documento "Linee guida per la sicurezza da agenti biologici nelle sale autoptiche: la malattia da prioni (C.D.J.)" (Allegato n. 1) ed il documento "Prevenzione della diffusione delle malattie da prioni in ambito ospedaliero" (Allegato n. 2), che costituiscono entrambi parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
2. di istituire il sistema di sorveglianza della Malattia di Creutzfeld - Jakob (M.C.J.) e sindromi correlate, stabilendo che:
 - per la segnalazione dei casi sospetti o accertati di Malattia di Creutzfeld - Jakob (M.C.J.) e sindromi correlate sia osservato il flusso informativo di cui all'allegato n. 3, utilizzando la scheda di cui all'allegato n. 3.1, che costituiscono entrambi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
 - le segnalazioni ed i dati relativi vengono registrati dal Dipartimento di Scienze della Salute - Università di Genova - Sez. Igiene e Medicina Preventiva nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati sensibili;
3. di far pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA DA AGENTI BIOLOGICI NELLE SALE AUTOPTICHE: LA MALATTIA DA PRIONI (C.J.D.)

Dimitri Sossai*, Roberto Fioccca[◇], Ezio Fulcheri[◇], Alessandro Poli[♣], Massimo Tabaton[▽], Gabriella Tiberio[◆], Mauro Truini[◦], Paolo A. Parelo^α

- * Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione A.O. Ospedale San Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate;
- ◇ Servizio di Anatomia, Istologia e citologia patologica Università di Genova;
- ♣ Medico competente A.O. Ospedale San Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate;
- ▽ Clinica Neurologica Università di Genova
- ◆ Direzione Sanitaria A.O. Ospedale San Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate;
- Servizio di Anatomia, Istologia e citologia patologica A.O. Ospedale San Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate;
- α biologo consulente

300

Introduzione

Come sottolineato dal Ministero Nazionale della Sanità riguardo le linee guida e le norme di sicurezza da osservare in pazienti deceduti con sospetto clinico di MCJ o sindrome correlate il riscontro autoptico è di fondamentale importanza sia per una definizione diagnostica sia per una corretta valutazione epidemiologica di queste patologie nell'ambito nazionale.

Nel definire le linee guida per tali patologie non possono non essere presi in considerazione altri tipi di malattie infettive per le quali l'Anatomo Patologo è chiamato ad eseguire un riscontro diagnostico.

GLI ASPETTI NORMATIVI

Gli ambienti destinati al servizio mortuario devono corrispondere a quanto previsto dal DPR 14 gennaio 1997. Inoltre la struttura e i locali devono, inoltre, soddisfare i requisiti indicati dal regolamento di polizia mortuaria (DPR 285/90) che all'art. 66 definisce le caratteristiche minime della sala per autopsie, a nella circolare esplicativa del ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Per quanto riguarda la sicurezza il D.Lgs 626/94 e le successive modificazioni, al titolo VIII, tratta esplicitamente la protezione agli agenti biologici. Nel cap. II "Obblighi del datore di lavoro" l'art. 79 indica le *misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare l'esposizione dei lavoratori ad agenti biologici*, mentre i successivi articoli 80 e 81 stabiliscono rispettivamente le *misure igieniche da adottare e le misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie*

Soluzioni tecniche e impiantistiche per il contenimento del rischio biologico

Sebbene l'origine delle infezioni acquisite in ambito professionale sia documentabile solo in un numero limitato dei casi, una delle cause più subdole è l'inalazione di **aerosol patogeni** dispersi nell'aria durante l'attività lavorativa (apertura della gabbia toracica, della cavità addominale, sezione di organi, taglio di ossa con sega elettrica o in seguito all'apertura di contenitori di campioni biologici non fissati).

Kembach-Wighton G. e altri, hanno dimostrato che il particolato submicronico prodotto da seghe oscillanti prive di ripresa dell'aria rimane sospeso nell'ambiente per molte ore, contaminando le superfici nel raggio di 6-8 metri. Gli strumenti a mano sono relativamente più sicuri, dato che producono fruscoli di tessuto grossolani anziché polveri aerodisperse.

Gli aerosol si diffondono rapidamente nell'ambiente poiché le ridottissime dimensioni delle particelle che li compongono possono restare sospese nell'aria con estrema facilità e possono contaminare persone, superfici e strumenti.

Controllo della contaminazione biologica alla fonte

Il controllo del rischio biologico è attuabile tramite soluzioni tecniche e progettuali più o meno complesse in funzione del livello di rischio (vedi art. 82, D.L.gs 626/94): filtrazione assoluta dell'aria, controllo alla fonte, controllo della ventilazione, controllo della direzione dei flussi d'aria, controllo delle pressioni differenziali tra i locali, controllo dei rifiuti.

Come noto, gli agenti patogeni sono stati suddivisi in quattro gruppi di rischio in funzione della loro pericolosità per il personale esposto e per la collettività (vedi D.L.gs 626/94 allegato XI).

Ad ogni gruppo corrisponde un livello di contenimento (BL, *biosafety level*) caratterizzato da una serie di prescrizioni minime - tecniche e comportamentali - atte a ridurre il rischio di esposizione e di diffusione degli agenti patogeni (vedi D.L.gs 626/94 allegato XII). Gli obiettivi proposti sono: la protezione del personale professionalmente esposto a rischio biologico e la protezione della collettività e dell'ambiente

Proteggere il personale: le barriere primarie

L'esame autoptico comporta una manualità diretta, l'osservazione ravvicinata dei particolari, la necessità di ampi spazi di manovra, l'utilizzo di strumenti ingombranti e pericolosi, l'impiego di liquidi disinfettanti e la produzione di liquidi e aerosol in quantità: vincoli questi chiaramente in conflitto con i sistemi tradizionali di protezione utilizzati in altri ambiti lavorativi. E' quindi opportuno modulare l'impiego di barriere primarie e secondarie considerando attentamente le esigenze specifiche dell'applicazione.

Si definiscono barriere primarie tutte le misure atte a prevenire la contaminazione dell'operatore professionalmente esposto:

- uso di tecniche e di apparecchiature in grado di ridurre la produzione di aerosol
- adozione di una manualità "sicura" nell'utilizzo di taglienti e aghi
- utilizzo sistematico dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.: tute o camici specifici per l'attività da svolgere, guanti in lattice e a maglia d'acciaio, occhiali o visiera, mascherina o respiratore, calzari ecc.)
- uso corretto di sistemi di aspirazione
- non bere, non mangiare, non fumare, evitare l'uso di cosmetici e non indossare anelli, braccialetti, ecc.
- lavare le mani correttamente, utilizzare creme barriera
- non indossare gli indumenti potenzialmente contaminati al di fuori del luogo di lavoro
- non contaminare superfici e oggetti utilizzati da altri (telefoni, maniglie, bottiglie e altri oggetti condivisibili)
- controllo dei tic nervosi
- corretto smaltimento dei D.P.I. e dei materiali contaminati

Dispositivi di Protezione Individuale

Tutti i DPI devono sempre essere marchiati CE per attestarne la conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal D. Lgs. 475/92 diretto ai fabbricanti, e per l'applicazione pratica come indicato nel D. Lgs. 626/94 diretto agli utilizzatori finali (attuazione in Italia delle direttive 89/656/CEE e 89/686/CEE).

Il personale impegnato nell'intervento settorio dovrà essere provvisto di indumenti monouso a tenuta di liquidi compresi copricapo e calzari. Gli indumenti di protezione devono essere scelti in base alla valutazione del rischio in considerazione della specifica attività espletata. La foggia dell'indumento deve essere tale da assicurare la protezione delle parti anatomiche esposte che possono e comprendere la base del collo, il busto, le braccia e le gambe. Decisamente preferibili sono le tute monouso elettrosaldate nelle cuciture. Gli indumenti devono essere stati testati con l'impiego del batteriofago Phi X 174 secondo le metodologie di analisi previste da ASTM F 1670-97, F1671-97d, F1819-97. (EN 374-3) di cui sia comunque documentata la tenuta agli agenti biologici. Alla fine del lavoro gli indumenti dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori per Rifiuti ed inviati ad incenerimento.

I guanti devono essere di terza categoria e rispondenti alla norma EN 374 "per la protezione da microrganismi.

E' inoltre consigliato di avere a disposizione guanti antitaglio (in cotone con trama di sottili fili metallici) e guanti in maglia d'acciaio da utilizzarsi nel corso delle procedure di rimozione delle strutture ossee. I guanti antitaglio dovranno avere la certificazione EN 388 come indumento III categoria.

Per la protezione del volto da spruzzi di liquidi contaminati, sono disponibili pratiche visiere protettive in policarbonato o acetato. Occhiali di protezione e visiere devono comunque rispondere ai requisiti previsti dalla norma EN 166.

Per la protezione delle vie respiratorie vengono proposte mascherine, semimaschere, maschere facciali e autorespiratori. Per quanto riguarda l'efficienza nei confronti delle particelle submicroniche (polveri ultrafini e aerosol), i sistemi filtranti utilizzati devono avere un'efficienza di almeno il 99,99% su particelle da 0,3 micrometri (classe P3, secondo la norma EN 143), ma si deve evidenziare che ancora non è disponibile una norma di riferimento specifica per l'utilizzo di tali sistemi filtranti in presenza di bioaerosoli. LE maschere devono essere classificate come DPI di terza categoria. Sono consigliati sistemi che prevedano l'impiego di un filtro assoluto e la ventilazione forzata in modo da facilitare l'atto respiratorio per l'operatore.

Il Tavolo settorio:

Un requisito fondamentale dei tavoli per autopsie deve essere la massima accessibilità per la disinfezione, la pulizia e la manutenzione. In particolare al di sotto del piano di lavoro, le vasche di raccolta liquidi devono essere dotate di iniettori e diffusori per l'immissione di acqua di lavaggio. L'aspirazione verso il basso direttamente dal perimetro del piano di lavoro permette un'immediata captazione dei contaminanti e degli aerosol a bassa energia cinetica.

Le soluzioni tecniche possono essere diversificate e tra queste sicuramente interessanti sono i tavoli dotati di griglie di aspirazione forzata dell'aria con i quali si ottiene una drastica riduzione dei bioaerosol diffusi nell'ambiente.

Deve essere prevista inoltre la possibilità di drenare i liquidi cadaverici e di lavaggio in una vasca di raccolta per l'inattivazione chimica, prima dello smaltimento.

Tra le caratteristiche tecniche ricordiamo il piano di lavoro con superficie a bassa riflettanza, la presenza di un lavello con miscelatore per acqua calda e fredda possibilmente con comando a gomito o a pedale, una doccia brandeggiabile, la predisposizione per

attacco rapido vuoto e per il tritarifiuti, e un sistema adeguato di aggancio o scorrimento dei vari accessori (poggiatesta, portafferri, portaorgani, ecc).

Questi tavoli per autopsia di nuova concezione, conformi alle prescrizioni dei DPR 285/90 (art. 66, tavolo con *sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione*) e D.Lgs 626/94 (*rimozione alla fonte dei contaminanti*), sono dotati di aspirazione perimetrale e di speciali sistemi per la filtrazione molecolare e assoluta dell'aria espulsa. Oltre all'eliminazione alla fonte di odori (amine biogene, vapori di disinfettante, aldeidi, ecc.), vengono trattenuti eventuali aerosol potenzialmente patogeni generati durante l'indagine autoptica.

La filtrazione molecolare avviene tramite filtri a carboni attivi specifici per Putrescina e Cadaverina, mentre i bioaerosol sono trattenuti da filtri assoluti (filtri HEPA) con efficienza del 99,997% su particelle con diametro di 0,3 micrometri.

L'aspirazione verso il basso direttamente dal perimetro del piano di lavoro permette un'immediata captazione dei contaminanti e degli aerosol a bassa energia cinetica, consentendo l'osservazione ravvicinata dei particolari (close-up) senza problemi per l'operatore.

La canalizzazione all'esterno dell'aria espulsa permette una maggior flessibilità nella manutenzione dei filtri a carbone, mentre il riciclo in ambiente può essere attuato quando per vincoli architettonici o strutturali non sia possibile canalizzare all'esterno l'aria espulsa dai gruppi filtranti, a patto di effettuare sistematicamente il controllo dell'efficienza dei filtri a carbone.

I filtri a carbone hanno un'autonomia di circa 8-14 mesi a seconda della frequenza di utilizzo, ma si consiglia la sostituzione almeno ogni 12 mesi. I filtri assoluti hanno una durata generalmente di oltre quattro-cinque anni.

Un allarme acustico-visivo di aspirazione insufficiente segnala di norma quando la velocità dell'aria nelle griglie di aspirazione scende al di sotto di un valore di sicurezza preimpostato.

Le celle frigorifere

Le celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri deve essere conforme tanto alle leggi vigenti in materia di sicurezza elettrica, quanto ai requisiti minimi di sicurezza biologica e di ergonomia per la sicurezza del personale ausiliario.

In particolare la costruzione dovrebbe essere priva di incastellature e a svuotamento totale per facilitare al massimo l'accesso per la pulizia e la disinfezione della camera interna, dei vassoi portasalma e delle guide di scorrimento.

Tutte le superfici interne devono essere in acciaio inox con bordi e spigoli antitaglio. Gli angoli tra le pareti interne saranno raggianti per consentire la pulizia completa delle superfici. I cadaveri di soggetti infetti saranno inseriti in sacchi a tenuta di liquidi.

LA BARRIERA SECONDARIA

Le barriere primarie (D.P.I., tavoli aspirati, ecc.) da sole non sono ancora sufficienti a prevenire la diffusione nell'ambiente di agenti patogeni con conseguente rischio per la collettività.

In particolare, la proiezione in ambiente di particelle organiche (polvere d'osso, sangue, ecc.) o quella di bioaerosol con elevata energia cinetica (sbruffi da sovrappressione di organi interni), non può essere intercettata dal flusso d'aria aspirato dal tavolo autoptico.

E' pertanto buona norma operare obbligatoriamente, quando si è in presenza di patogeni dei gruppi III e IV, all'interno di barriere secondarie, ossia in sale per autopsie concepite espressamente per garantire il contenimento biologico.

Tradizionalmente si distinguono tre livelli di contenimento: contenimento di base (BL2), contenimento di sicurezza (BL3) e contenimento di massima sicurezza (BL4). Gli allegati XII e XIII dei D.L.626/94 riassumono schematicamente le caratteristiche minime richieste per ogni livello di biosicurezza.

Le misure di contenimento biologico comprendono per i livelli BL3 e BL4 anche un rigoroso controllo degli effluenti e dei rifiuti prodotti nella sala settoria e dei materiali utilizzati o venuti a contatto con il cadavere. Anche gli impianti di scarico dovranno essere convogliati in apposito impianto di depurazione, per l'inattivazione.

I rifiuti solidi dovranno essere trasferiti all'esterno del locale tramite autoclave passante o dopo un'accurata disinfezione esterna del contenitore che verrà comunque inviato alla sterilizzazione. Particolare attenzione andrà poi posta all'eliminazione degli insetti striscianti e roditori che potrebbero infestare i locali.

Le diverse soluzioni impiantistiche

Per impedire la diffusione di agenti infettivi nell'ambiente circostante la sala settoria, vengono impiegate, come già accennato, diverse tecniche per il controllo della ventilazione, dei flussi d'aria, delle pressioni differenziali.

Il morbo di C.J. è classificato nel gruppo 3 nell'allegato XI del D.Lgs 626; le linee guida diffuse dal Ministero della Sanità raccomandano l'adeguamento impiantistico.

La **sala settoria di sicurezza biologica (livello BL3)** è indispensabile per operare su soggetti infetti da agenti patogeni classificati nel gruppo III, su soggetti sconosciuti o appartenenti a categorie di popolazione a rischio potenziale (tossicodipendenti, ecc.).

Questi locali, mantenuti costantemente in pressione negativa rispetto al resto dell'edificio per impedire la fuoriuscita di aerosol contaminati, sono caratterizzati dalla presenza di un'anticamera di accesso (detta anche zona filtro o spogliatoio) che separa la sala autoptica dal corridoio o dagli altri locali. Le condizioni termoigrometriche anche in questo caso devono mantenersi entro i 18 °C, UR 60% ± 10, con almeno 20 ricambi ora.

Sono disponibili due diverse soluzioni tecniche, in funzione del tipo di attività prevalentemente svolta nella sala.

Nel caso di sale autoptiche utilizzate in modo saltuario per esami su soggetti infetti da patogeni del gruppo III sarà sufficiente un sistema di espulsione dell'aria filtrata per garantire il mantenimento del gradiente negativo di pressione nel locale.

Nel caso in cui l'attività su soggetti infetti sia prevalente, sarà opportuno munire di filtri assoluti i canali di immissione e quelli di espulsione dell'aria, così da limitare la zona potenzialmente infetta al minimo possibile.

Sale di questo livello devono essere presenti negli ospedali specializzati in malattie infettive e dove vengano attuati protocolli di terapia genica T3. Sarebbe auspicabile l'adozione di questo livello di sicurezza anche in tutti i reparti di medicina legale.

All'interno della sala verranno adottate le barriere primarie già citate, mentre l'arredo sarà ridotto al minimo necessario; le finestre saranno sigillate.

Tutta l'aria verrà espulsa all'esterno dell'edificio dopo filtrazione assoluta (HEPA), tramite canali indipendenti e separati dall'impianto di ventilazione (HVAC) dell'edificio.

La filtrazione dell'aria

Il DPR 285, art. 66 richiede l'innocuizzazione dell'aria aspirata, ossia la decontaminazione biologica e chimica dell'aria espulsa.

I filtri HEPA

Il filtro assoluto (HEPA) è costituito da un sottile foglio di fibra di vetro finemente pieghettato, in grado di trattenere per diversi effetti fisici (per effetto "setaccio", per inerzia, per diffusione e per intercettazione) oltre il 99,99% di particelle con diametro uguale o superiore a 0,3 micrometri, ma l'esperienza dimostra che l'efficienza è superiore grazie alle cariche elettrostatiche prodotte dal passaggio dell'aria attraverso le fibre del filtro. Considerando che la maggior parte dei microrganismi patogeni ha un diametro superiore ai 0,5 µm, è di fatto possibile "decontaminare" l'aria senza utilizzare sostanze chimiche o radiazioni dannose alla salute o al prodotto biologico manipolato.

Il filtro HEPA ha anche la capacità di "raddrizzare" il flusso d'aria che lo attraversa a 0,45 m/sec, generando un flusso d'aria laminare, ossia unidirezionale e privo di turbolenze, ideale per creare ambienti a contaminazione controllata in cui operare su materiale sterile (es. colture cellulari, preparazioni farmaceutiche, ecc.).

La decontaminazione chimica dell'aria avviene normalmente mediante rimozione delle molecole per adsorbimento su letto di carbone attivo.

Il carbone utilizzato (solitamente carbone di noce di cocco) viene attivato mediante vapore ad alta temperatura e quindi impregnato con sostanze chimiche specifiche per le molecole da neutralizzare. L'efficacia di filtrazione è molto elevata (oltre il 99%). La capacità di adsorbimento di un filtro di qualità dipende dallo spessore del carbone, dal tipo di inquinante e dalle condizioni ambientali in cui opera il filtro, e nella maggior parte dei casi permette di captare quantità di vapori equivalenti al 30-40% del proprio peso. E' fondamentale lo spessore del filtro che deve essere direttamente proporzionale alla velocità dell'aria che lo attraversa per garantire un sufficiente tempo di contatto tra la superficie del carbone e le molecole contaminanti l'aria.

Procedura autoptica:

Come già sottolineato da alcune pubblicazioni scientifiche sull'argomento la procedura autoptica in caso di malattia di C.J. e sindromi correlate può essere limitata all'esame dell'encefalo. Lo studio infatti del tessuto cerebrale è l'unico che permette di poter giungere ad una diagnosi istologica di certezza nell'ambito di tali patologie. Le indicazioni della Società Italiana di Anatomia Patologica (S.I.A.P.E.C.) nel caso di autopsie, che comprendono anche l'esame della cavità toracica ed addominale ed il prelievo del midollo spinale, prevedono l'esecuzione di un riscontro diagnostico di tal genere solo in strutture dotate di apposita sala per autopsie "ad alto rischio" (verosimilmente individuabile in un livello di sicurezza BL4).

La sola esecuzione del taglio della calotta cranica all'altezza del collo e dell'esame dell'encefalo si ritiene possa essere eseguita in una sala settoria con sicurezza biologica inquadrabile in un livello BL3. L'apertura della scatola cranica che avviene dopo aver proceduto all'incisione allo scollamento del cuoio capelluto a nostro avviso può essere eseguita con una sega elettrica usata esclusivamente per questo tipo di autopsie. Sul tavolo settorio dovrà essere steso un telo di plastica spesso e sopra questo un telo di materiale assorbente. Anche la superficie del carrello di servizio, su cui verranno depositati i ferri da impiegarsi nelle operazioni, deve essere preparata nell'identico modo. Per rendere minima la dispersione di materiale polverulento osseo appare tuttavia indispensabile introdurre il capo del cadavere in un ampio sacco di plastica trasparente che verrà chiuso con una stringa. Devono poi essere praticati due appositi fori nel sacco tali da permettere l'introduzione della sega elettrica e di altri strumenti. Tutte le operazioni di asportazione della calotta vengono compiute manovrando all'interno del sacco impedendo così la dispersione di polvere e liquidi. terminate queste operazioni il sacco viene rimosso ed eliminato e la calotta cranica viene depositata sul telo assorbente. Con l'encefalo ancora in situ si può provvedere all'aspirazione del liquido cerebro-spinale dal terzo ventricolo e ai prelievi di tessuto dai lobi frontali e dal cervelletto per la congelazione. Si può quindi procedere all'estrazione dell'encefalo secondo le regole usuali e alla sua immediata collocazione in un contenitore provvisto di formalina al 10%. Tutto il materiale prelevato deve essere immediatamente riposto in appositi contenitori già contrassegnati con i dati identificativi del paziente e recanti il simbolo internazionale di rischio biologico. Inoltre dato il potenziale rischio operativo non è consigliabile che l'Anatomo Patologo esegua il riscontro diagnostico da solo ma debba essere coadiuvato da uno o due operatori tecnici.

Procedura post-autoptica:

Il corpo ed in particolare le parti sottoposte a dissezione devono essere cosparsi con ipoclorito di sodio non diluito o con soluzione di idrossido di sodio. Il liquido deve agire per non meno di 15 minuti, se possibile 1 ora. Il cadavere può essere quindi lavato e avviato alla vestizione. E' tuttavia preferibile immettere il cadavere direttamente in un sacco impermeabile a tenuta da deporre nella cassa zincata che verrà subito sigillata.

I teli, l'abbigliamento degli operatori, i guanti devono essere immessi in doppio sacco giallo con la dicitura materiale con pericolo di infezioni ed avviati subito all'incenerimento.

Tutto lo strumentario deve essere subito immesso in un apposito contenitore d'acciaio ed autoclavato a 134-136 gradi C. per 1 ora. Lo strumentario non autoclavabile (sega elettrica) deve essere decontaminato trattandolo con ipoclorito di sodio non diluito o con soluzione 2N di idrossido di sodio. Occorre tuttavia rammentare che l'ipoclorito di sodio è altamente corrosivo se usato sulle superfici di acciaio.

Se le superfici sono state coperte con telo di plastica e sovrapposto telo assorbente possono essere pulite seguendo le procedure routinarie.

Conservazione e trattamento dei tessuti:

- a) Conservazione: prima di iniziare le procedure istologiche il materiale conservato in formalina deve essere ridotto in campioni di non più di 4-5 mm di spessore trattato con

acido formico per 1 ora e nuovamente trasferito in nuova formalina per ulteriori 2 giorni prima di iniziare il trattamento di laboratorio. I campioni di tessuto encefalico prelevati a fresco devono essere introdotti in doppio sacchetto di plastica, identificati e conservati a -80° . Gli eventuali campioni di tessuto prelevati per l'esame in microscopia elettronica vanno conservati in glutaraldeide tenendo tuttavia presente che la glutaraldeide può non inattivare l'agente patogeno.

- b) Trattamento: tutti i tessuti prelevati da pazienti con accertato sospetto di malattia dovrebbero essere considerati come infetti e trattati di conseguenza in tutte le fasi delle procedure di fissazione, inclusione, microtomia, colorazione e montaggio. Tutte le varie tappe di allestimento devono essere effettuate manualmente utilizzando materiale appositamente dedicato (contenitori, vaschette, liquidi fissativi, bagno stendi-fettine, coloranti, cassette, ecc). E' consigliabile l'uso di un microtomo dedicato o di un vecchio microtomo non più utilizzato per l'impiego corrente. Al termine delle operazioni tutto il materiale non a perdere deve essere pulito e decontaminato utilizzando le sostanze chimiche sopra ricordate. Al termine del montaggio è consigliabile disinfettare chimicamente il vetrino infatti la sezione contenuta in esso è in se ancora potenzialmente infetta.

Da tutto ciò emerge che avere la disponibilità di un locale adibito a tali trattamenti sarebbe la soluzione ottimale per ridurre quanto più possibile il pericolo di infezioni.

- c) Archiviazione: i vetrini se non presentano rotture possono essere manipolati con tranquillità ed archiviati come di norma. E' consigliabile tuttavia che essi siano contrassegnati con la dicitura di materiale potenzialmente infetto e che l'archiviazione avvenga in un modulo di istoteca separato. I vetrini danneggiati dovrebbero essere autoclavati ed eliminati (non viene fatto da parte delle normative della S.I.A.P.E.C. alcun accenno alla conservazione delle inclusioni in paraffina). Per altri tipi di patologia infettiva (infezione da H.I.V., epatite, T.b.c. ecc) valgono in senso generale le precauzioni e le protezioni individuali sopra riportate. Anche il livello di sicurezza biologica della sala settoria deve essere il medesimo come riportato nelle normative di carattere generale del Servizio Prevenzione e Protezione.

Controlli sanitari :

Visita medica preventiva e periodica con periodicità annuale, corredata dei seguenti esami complementari:

- ematochimici di base (emocromo completo con formula leucocitaria e piastrine; profilo biochimico; elettroforesi proteica; diffusione immunoglobuline; marcatori epatite virale; test della coagulazione; esame completo urine) con frequenza annuale;
- prove di funzionalità respiratoria con frequenza annuale;
- intradermoreazione alla Mantoux con frequenza annuale se nonsussistono controindicazioni cliniche (elevata positività precedente);
- rx torace con frequenza biennale;
- elettroencefalogramma e visita neurologica se clinicamente indicati.

Bibliografia

- ¹P.A.Parrello: *Controllo del rischio chimico e biologico in sala settoria* – COMFIT 1^a ed. dic. 1999
- ²D.P.R. 14 gennaio 1997 *Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*
- ³D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*
- ⁴Decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626. *Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.*
- ⁵ KEMBACH-WIGHTON G, ET AL. *Bone-dust in autopsies: reduction of spreading*; FORENSIC SCI INTL. 1996;83:95-103, 1996.
- ²CDC-NIH *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories 4th Edition*
- ³ M.G.Campi, P.Bet, T.Ruzzon, G.Doria Miglietta & D.Sossai; *Guida al corretto utilizzo degli agenti biologici*; EPC Libri (1998);
- ⁴ D.Sossai, M.Miele, P.Bet; *Safety manual for researchers in biotechnology laboratories*; Erga Edizioni (2001)
- ⁵ A. Suzzi, A. Ricci, G. Corazza, G. Bollini, L.Benati, R. Michelucci, L.Riccioni, A. Fabrizi, L. Roncaroli *La prevenzione delle malattie da prioni in ambiente ospedaliero, Protocollo in uso presso l'Ospedale Bellaria di Bologna Pathologica*, 89,449-453,1997
- ⁶Ministero della Sanità. Circolare del 2/12/96. *Linee guida e norme di sicurezza da osservare in caso di riscontro autoptico su soggetti con probabile malattia di Creutzfeldt-Jakob o sindromi correlate.*
- ⁷Società Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia Diagnostica (S.I.A.P.E.C.) Commissione qualità-Accreditamento-Certificazione; *Linee guida per il riscontro autoptico ed il trattamento dei tessuti di soggetti con probabile o accertata malattia di Creutzfeldt-Jakob o altra malattia da prioni*;
- ⁸Decreto 29 settembre 200 (pubblicato G.U. del 07.02.2001 n. 31)Decreto *Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili*
- ⁹Weber T, Tumani H, Holdorff B, et al. *Trasmission of Creutzfeldt-Jakob disease by handling of dura mater (Letter)*.
- ¹⁰ Sitwell L, Lach B, Atack E, Atack D, Izukawa D. *Creutzfeldt-Jakob disease in histopathology technicians (Letter)*. N Engl J Med 1988;318:854.
- ¹¹Gorman DG, Benson DF, Vogel DG, Vinters HV. *Creutzfeldt-Jakob disease in a pathologist*. Neurology 1992;42:463.
- ¹² Taylor DM. *Decontamination of Creutzfeldt-Jakob disease agent*. Ann Neurol 1986;20:749.
- ¹³ Taylor DM. *Auoclaving standards for Creutzfeldt-Jakob disease agent*. Ann Neurol 1987;22:557-558.
- ¹⁴Ministero della Sanità. Decreto 28.9.1990. *Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private.*
- ¹⁵ Commission of the European Communities. *Guidelines for minimizing the risk of transmission of agents causing spongiform encephalopathies via medicinal products*. Directorate General for internal market of Industrial affairs III/3298/1991-EN.
- ¹⁶ De Silva R. *Pooled plasma derivatives and Creutzfeldt-Jakob disease (letter.)* Lancet 1996;347:967.
- ¹⁷ Brown P, Rohwe RG, Gajdusek DC. *Sodium hydroxide decontamination of Creutzfeldt-Jakob disease virus (letter.)*
- ¹⁸Brown P, Rohwer RG, Gajdusek DC. *Newer data on the inactivation of scrapie virus or Creutzfeldt-Jakob disease virus in brain tissue*. J Infect Dis 1986;153:1145-1148.
- ¹⁹

²⁰ Ministero della Sanità. Decreto 3 maggio 1996.

Misure di protezione nei confronti dell'encefalopatia spongiforme bovina relativamente a presidi medico chirurgici e dispositivi medici.

Gazzetta Ufficiale n. 133 del 8.6.1996.

²¹ Ministero della Sanità.

Decreto n.800F/100.1/88 del 14 febbraio 1996. Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

²² Will RG, Ironside JW, Zeidler M, Cousens SN, Estiberio K, Alperovitch A, Poser S, Pocchiari M, Hofman A, Smith PG.

²³ *A new variant of Creutzfeldt-Jakob disease in the UK.*

Lancet 1996;347:921-925.bbb

PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE DA PRIONI IN AMBITO OSPEDALIERO

LINEE GUIDA

A cura del gruppo di lavoro regionale per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere:

- Dott.ssa S.Sensi Dirigente del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria - Regione Liguria
- M. Assensi Infermiera controllo infezioni N.O. Infermieristico Presidio di Imperia A.S.L. 1.
- I. Baldelli A.F.D. controllo infezioni Istituto Giannina Gaslini
- M. Bonvento I.I.D. Ufficio Qualità Azienda Ospedaliera Villa Scassi
- P. Brignole Infermiera controllo infezioni Direzione Sanitaria A.S.L. n° 4
- M. Cattaneo A.F.D. Direzione Sanitaria /C.I.O. A.S.L. n° 3
- R. Capellini Assistente Sanitaria Medicina Preventiva A.S.L. n° 5
- N. Cenderello A.F.D. controllo infezioni Servizio in staff alla Direzione Sanitaria E.O. Osp.Galliera
- P. Fabbri A.F.D. controllo infezioni Servizio in staff alla Direzione Sanitaria E.O. Osp.Galliera
- Dr.ssa M. Iannucci E.O. Ospedali Galliera
- A. Inghilleri DDSI Servizio Infermieristico Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro I.S.T.
- M. Rondini A.F.D. Direzione Sanitaria Ospedale Evangelico Internazionale
- I. Samengo A.F.D. U.O. Rianimazione A.S.L. n° 4
- M. Vizio DDSI Area Prevenzione Infezioni Dir. Medica Presidio San Paolo A.S.L. n° 2
- M. Zanini DDSI U.O. Qualità e comunicazione A.S.L. n° 3

INDICE

Introduzione

Linee guida per la prevenzione della diffusione delle malattie da prioni in ambito ospedaliero

1. paziente

2. procedure
3. personale
4. Trattamento del materiale a rischio
 - a) Dispositivi medici
 - b) Gestione dei campioni biologici e misure preventive in laboratorio
5. ambienti
6. rifiuti

Raccomandazioni generali

Conclusioni

Bibliografia

Allegato I: classificazione del rischio

Allegato II: comparazione delle misure precauzionali adottate negli altri paesi europei

INTRODUZIONE

Le vie di trasmissione dell'agente delle CJD non sono ancora chiare, esistono tuttavia evidenze che ne dimostrano la trasmissione iatrogena e nosocomiale, sono stati riportati casi di CJD tra operatori sanitari che avevano lavorato con materiale infetto ed in cui è ipotizzabile l'acquisizione occupazionale.

Nell'uomo le patologie da prioni costituiscono un gruppo di rare malattie sistema nervoso centrale che include la malattia di Creutzfeldt –Jacob (Creutzfeldt –Jacob Disease, CJD), il Kuru, la sindrome di Gerstmann Straussler e l'insonnia fatale familiare. Nella trattazione che segue, per semplicità, è citata la CJD intendendo con essa far riferimento alla generalità delle forme delle malattie da prioni.

In merito alla possibilità di trasmissione iatrogena dell'agente della CJD si riportano di seguito alcuni casi presenti in letteratura.

Trasmissione iatrogena dell'agente della CJD

- 1974: prima segnalazione trasmissione da cornea da donatore deceduto per CJD
- 1977: El Hachimi e collaboratori riportano un possibile caso in un intervento neurochirurgico. Una paziente subisce biopsia cerebrale che conduce alla diagnosi di CJD. Tre giorni più tardi, si procede all'intervento neurochirurgico su una paziente per contusione cerebrale che 26 mesi più tardi manifesta i segni clinici di CJD. Utilizzando le tecniche di biologia molecolare sul tessuto è stato possibile dimostrare che la malattia era probabilmente stata acquisita nell'ambito dell'intervento chirurgico.

I casi di CJD iatrogena sono probabilmente da attribuire alla somministrazione di ormone pituitario e all'impianto di dura madre da cadavere, in interventi di neurochirurgia.

Esistono segnalazioni di 25 persone nel mondo che hanno sviluppato la CJD dopo essere state trattate con ormone della crescita [23 casi] o gonadotropine [2 casi].

Alcuni scienziati segnalano il rischio della somministrazione incontrollata e clandestina di ormone della crescita fra culturisti e atleti.

In tutto il mondo sono stati segnalati 50 casi di trasmissione di CJD da impianti di dura madre da cadavere, di cui 25 in Giappone e uno in Italia.

Nel 1997 in un convegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) sono stati presentati i casi di una ricerca americana nella quale sono stati posti seri interrogativi sui rischi derivanti dai crioprecipitati, infatti, l'O.M.S. raccomanda che tra i criteri di esclusione dei donatori di sangue ci sia l'aver ricevuto un impianto di dura madre umana.

Trasmissione dall'agente della CJD ad operatori sanitari.

Esistono almeno 38 segnalazioni nel mondo di cui 24 medici e 9 infermieri che hanno contratto la CJD. In sei di questi casi sono stati rilevati dati validi ad ipotizzarne una trasmissione professionale.

Tabella 1: Casi sospetti di trasmissione dell'agente della malattia di Creutzfeld-Jacob in operatori sanitari.

<i>Professione</i>	<i>Età</i>	<i>Sesso</i>	<i>Tempo di insorgenza</i>
Neurochirurgo	54	M	7 anni
Tecnico istopatologo	62	F	11/16 anni
Tecnico istopatologo	74	M	<= 19 anni
Neuropatologo	70	M	Non conosciuto
Patologo	58	M	31 anni
Ortopedico	55	M	20-24 anni

Non esiste alcuna dimostrazione di una trasmissione interumana dell'agente CJD attraverso i contatti familiari o i rapporti sessuali. Infine la trasmissione verticale, dalla madre affetta da CJD al neonato, non è stata dimostrata.

In ambito ospedaliero la trasmissione può avvenire per contatto diretto con tessuto infetto attraverso strumenti e materiali contaminati: specialità medicinali, materiale protesico, dispositivi medici di origine bovina per uso umano, trapianti di organi infetti.

E' ipotizzabile che il rischio maggiore di trasmissione sia costituito dall'utilizzo di strumenti contaminati, pertanto la sicurezza concernente la prevenzione della trasmissione dei prioni può essere garantita se ognuna delle tappe del processo di valutazione e trattamento dei materiali è rigorosamente applicata.

La normativa italiana in materia di CJD

- Ministero della Sanità *Linee guida e norme di sicurezza da osservare in caso di riscontro autoptico su soggetti con probabile malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate*, Roma, 2 dicembre 1996
- Ministero della sanità: DM 29 settembre 2000 *Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili* (G.U. n° 263 10 novembre 2000, Serie Generale)
- Ministero della sanità Decreto del 21 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 8 del 10/01/2002, "*Sorveglianza obbligatoria della Malattia di Creutzfeldt-Jakob.*"
- Accordo Ministero della Salute, Regioni e Province autonome del 22/11/2001 (supp.ordinario n. 14 G.U. n. 19 del 23/01/2002) "*Malattia di Creutzfeldt-Jakob in Italia: norme per l'assistenza dei pazienti e per il controllo dell'infezione in ambiente ospedaliero*"

Linee guida per la prevenzione della diffusione delle malattie da prioni in ambito ospedaliero

Il rischio di contrarre una malattia da prioni in ambito ospedaliero è estremamente contenuto ed è in ogni caso legato ai fattori citati nella parte introduttiva.

Le linee guida per la prevenzione della diffusione della CJD riguardano i seguenti ambiti:

1. il paziente,
2. le procedure,
3. gli operatori,
4. il trattamento dei materiali a rischio,
5. gli ambienti
6. i rifiuti

1. Paziente

I normali contatti con un paziente con CJD (Creutzfeldt-Jakob Disease), sospetta o accertata, non rappresentano un rischio per il personale sanitario, i parenti e la comunità. Tali pazienti possono essere assistiti presso le unità di degenza, senza che siano richieste misure di isolamento. In caso di malattia conclamata, tuttavia, in considerazione della gravità e per la comparsa di eventuali disturbi comportamentali è indicato il ricovero in camere singole per consentire anche la presenza continua dei parenti.

L'assistenza a questi pazienti non richiede l'adozione di particolari procedure di prevenzione, se non quelle previste nelle precauzioni standard¹.

Le precauzioni possono essere riassunte nei seguenti punti:

- Le procedure assistenziali non invasive non richiedono particolari misure preventive
- Le procedure invasive (interventi chirurgici, indagini cliniche, biopsie,) richiedono l'adozione di speciali misure precauzionali; le procedure a rischio e le precauzioni da adottare sono descritte nelle parti successive del testo;
- La biancheria contaminata da liquidi biologici deve essere sottoposta alle procedure di routine;
- Per l'esecuzione di prelievi ematici e per la somministrazione parenterale della terapia devono essere adottate le precauzioni standard;
- Per gli esami clinici non invasivi non è necessario seguire particolari precauzioni.

2. Procedure

Nell'ambito sanitario, il problema di trasmissione delle malattie da prioni è essenzialmente legato al contatto con i tessuti potenzialmente infetti, non essendo la malattia trasmissibile per via aerea o per contatto esterno, e alla particolare resistenza dei prioni alle comuni metodologie di decontaminazione e sterilizzazione.

Le procedure per le quali esiste un rischio definito di trasmissione della CJD e che quindi impongono una particolare attenzione e l'adozione di severe misure precauzionali sono le procedure invasive che interessano gli organi ad alto potenziale infettivo, quali²: **il sistema nervoso centrale, gli occhi e le tonsille**³. Sono quindi da ritenere a rischio gli interventi di:

- Neurochirurgia
- Chirurgia oftalmica
- Puntura lombare
- ORL
- Maxillo facciale

Altri interventi che interessano organi il cui rischio non è definito, ma che non può essere escluso sono:

- laparoscopie
- parti (per il contatto con la placenta)


Considerata la gravità della malattia e l'alta resistenza dei prioni, è di fondamentale importanza identificare il grado di rischio di trasmissione prima di effettuare le procedure invasive. Pertanto, **le precauzioni da adottare sono correlate sia alla classe di rischio legata al paziente (CJD accertata o sospetta, pazienti che per anamnesi sono considerati a rischio), sia alla tipologia di prestazione da effettuare (interventi su organi ad alto potenziale di rischio).**

figura 1: processo decisionale per il trattamento dei dispositivi utilizzati in procedure invasive su pazienti con sospetta o accertata CJD*

¹ Le precauzioni standard sono state pubblicate dal GIIO (Giornale delle Infezioni Ospedaliere), 1997

² nell'allegato I sono state riportate le categorie di rischio secondo la classificazione effettuata dall'OMS.

³ Le tonsille, in generale vengono inserite in questa categoria, nonostante non siano classificate come tessuti ad alto potenziale infettivo.



nota: la normativa inglese prevede che per i pazienti con sospetto di malattia gli strumenti siano tenuti in quarantena in attesa della conferma della diagnosi per decidere se applicare le procedure di routine o quelle più severe. In realtà si ritiene più conveniente trattare tutti gli strumenti come infetti per evitare una problematica conservazione degli strumenti sporchi.

3. Personale

Gli operatori devono porre particolare attenzione nell'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) quando eseguono procedure a rischio definito di trasmissione su pazienti con sospetta o accertata CJD,

Con riferimento al DM 29/9/2000, allegato 4 sulle misure di protezione contro la TSE, si raccomanda in particolare:

- i DPI devono essere monouso;
- gli indumenti di protezione devono corrispondere alla classificazione di DPI e possedere la marcatura CE, il produttore deve essere in grado di documentare che gli indumenti sono stati sottoposti a test che prevedono nella metodologia di analisi l'impiego del batteriofago Phi x 174;
- i dispositivi per la protezione degli occhi e del viso devono essere del tipo a visore ed essere classificati quali DPI, in ottemperanza alla norma tecnica EN 166;
- i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, da utilizzare in caso di possibile aerosolizzazione di materiale contaminato, devono essere classificati come DPI di terza categoria e devono assolvere alla funzione di protezione da agenti infettivi;
- i guanti devono possedere la marcatura CE, quali dispositivi di terza classe, ed essere conformi alla norma tecnica EN 374;

Nota: nel caso di puntura lombare o biopsia stereotassica, oltre ai dispositivi di protezione individuali di cui sopra, si raccomanda l'utilizzo dei doppi guanti.

- i DPI devono essere indossati per tutto il tempo di durata delle procedure a rischio, compresi i momenti di decontaminazione, lavaggio ed eliminazione dei rifiuti.
- i DPI dopo l'uso devono essere raccolti e inviati all'incenerimento
- utilizzare preferibilmente apparecchiature meccaniche (lava-disinfettatrici) per il lavaggio del materiale contaminato per ridurre l'esposizione al materiale infetto (schizzi e strumenti taglienti);
- informare gli operatori sulle procedure raccomandate e sulle precauzioni da adottare

In caso di contatto accidentale con materiale infetto, lavare accuratamente la parte interessata con acqua e sapone evitando l'uso di sostanze abrasive. In caso di ferita detergere la parte interessata con una soluzione di NaOH 1N (40g di NaOH in un litro d'acqua) e poi lavare in acqua. In caso di contaminazione delle mucose (congiuntivale, nasale, orale) lavare abbondantemente con soluzione fisiologica. E' importante, inoltre, notificare sempre l'avvenuto incidente al preposto della struttura⁴.

4. Trattamento del materiale a rischio

a) dispositivi medici

I prioni responsabili della CJD hanno dimostrato particolare resistenza ai metodi standard fisici e chimici di inattivazione. Questa resistenza, unitamente alla gravità della malattia, richiede che siano applicate con rigore misure speciali di trattamento per i dispositivi (strumenti chirurgici ed accessori) utilizzati nelle procedure a rischio.

⁴ Ministero della sanità, 2/12/1996

Nella tabella 1 vengono indicati i agenti che normalmente vengono utilizzati per la disinfezione e sterilizzazione e la loro relativa efficacia nei confronti dei prioni⁵, allo stato attuale delle conoscenze.

In considerazione di questi fattori, non potendo disporre di una effettiva garanzia che le gli agenti considerati efficaci siano in grado di fornire un'affidabile sicurezza, gli strumenti chirurgici che devono essere utilizzati su tessuti ad alto potenziale di rischio devono essere distrutti con l'incenerimento. Per questo motivo, ove possibile, devono essere utilizzati dispositivi monouso.

Per gli interventi su cervello, midollo o occhio e puntura lombare su pazienti con CJD accertata o sospetta, deve essere utilizzato materiale a perdere che deve essere immediatamente allontanato dopo l'uso come rifiuto sanitario pericoloso e incenerito;

Qualora non sia possibile utilizzare dispositivi monouso, è necessario applicare procedure di decontaminazione e sterilizzazione più severe rispetto alle pratiche ordinarie per il trattamento dei dispositivi contaminati.

Tabella 1: agenti e loro efficacia nei confronti dei prioni

Agenti di non dimostrata efficacia	Agenti considerati efficaci
<p>Chimici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ glutaraldeide, formaldeide (potrebbero svolgere azione protettiva verso i prioni nelle successive procedure di inattivazione) ◆ acido peracetico, perossido di idrogeno ◆ etanolo ◆ iodio ◆ permanganato di potassio <p>Fisici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ calore secco fino a 360°C per 60 minuti ◆ irraggiamento con raggi gamma fino a 150 kGy ◆ radiazioni con raggi ultravioletti fino a 12.000J/m² <p>Fisico-chimici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ossido di etilene; ◆ vapori di formaldeide a bassa temperatura ◆ gas plasma (perossido di idrogeno) 	<p>Chimici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ipoclorito di sodio, esposizione per 1 ora in una soluzione contenente 20.000ppm di cloro attivo; ◆ idrossido di sodio 1M per 1 ora; ◆ fenoli: 90% di fenoli e prodotti che contengono fenoli; ◆ dodecilsolfato di sodio al 3% in ebollizione, oppure scaldato a 60° C e 100°C; ◆ urea 6 M usata per diverse ore ◆ acido formico per 1 ora ◆ tiocianato di guanidina 3 M e 6M da 2 a 24 ore. <p>Fisici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ vapore a 134°C <u>per 18 minuti</u> in una autoclave con <u>pre-vuoto</u> per l'impiego di carichi porosi;

⁵ In tutti gli studi effettuati per testare l'efficacia dei vari mezzi chimici e fisici di inattivazione dell'agente infettivo, viene utilizzato il prione della scrapie (affezione simile alla malattia di CJ che colpisce gli ovini) in quanto non si ha a disposizione il prione responsabile della CJ.

Sulla base degli studi effettuati e delle raccomandazioni pubblicate dagli altri paesi europei⁶, è possibile definire le procedure cui devono essere sottoposti gli strumenti non monouso prima di poter essere nuovamente utilizzati. Ai fini di una maggiore sicurezza, prima del processo di sterilizzazione di routine, è richiesto un pre-trattamento di decontaminazione, in cui gli strumenti sono sottoposti all'azione combinata dell'idrossido di sodio e del vapore. Pertanto, l'insieme delle procedure raccomandate per il trattamento dei dispositivi contaminati dai prioni si articola in quattro momenti, da attuare in sequenza come di seguito indicato:

1. **immergere** gli strumenti, subito dopo l'uso, in una soluzione di idrossido di sodio 1 M per 1 ora a temperatura ambiente, separatamente dagli altri strumenti in un contenitore ad uso esclusivo;
2. **lavare** accuratamente gli strumenti in tutte le parti, utilizzando preferibilmente processi di lavaggio automatici (lavastumenti); asciugare, senza utilizzare aria compressa, e confezionare;
3. **effettuare un ciclo "speciale" di 18 minuti a 134°C in autoclave a vapore** con vuoto frazionato per carichi porosi, senza introdurre altri strumenti nello stesso ciclo, **oppure 6 cicli a 134°C per 3,5 minuti ripetuti consecutivamente**;
4. **effettuare un processo completo di sterilizzazione**, immettendo gli strumenti nel normale circuito, come comuni "strumenti sporchi", e sottoponendoli nuovamente a lavaggio, confezionamento e sterilizzazione secondo le procedure di routine.

Avvertenze e raccomandazioni:

- ❑ I dispositivi medici da utilizzare nelle procedure a rischio devono essere resistenti alle condizioni di trattamento sopraindicate (agenti disinfettanti e temperature superiori a 134°C); i fabbricanti dei dispositivi medici devono fornire adeguate informazioni al riguardo (in osservanza alla direttiva 93/42 CEE); gli utilizzatori devono consultare queste informazioni per assicurarsi dell'idoneità degli strumenti a sopportare i processi di decontaminazione e sterilizzazione più rigorosi di quelli normalmente utilizzati;
- ❑ l'uso di prodotti decontaminanti contenenti aldeidi (formalina, glutaraldeide) deve essere vietato perché potrebbero avere un effetto protettivo sui prioni e rendere inefficaci le procedure successive;
- ❑ la soluzione di idrossido di sodio deve essere smaltita come rifiuto sanitario pericoloso e il contenitore inviato all'incenerimento;
- ❑ tutto il materiale contaminato da prioni deve essere rigorosamente tenuto separato dal resto durante la fase di immersione nell'idrossido di sodio, il lavaggio (manuale o meccanico) e il ciclo di sterilizzazione "speciale";
- ❑ nel caso in cui il materiale debba essere trasportato alla Centrale di sterilizzazione occorre posizionarlo in un contenitore a chiusura ermetica e contrassegnarlo come potenzialmente contaminato da prione;

⁶ Nell'allegato II viene riportata una sintesi delle raccomandazioni emanate in altri paesi europei.


- durante i processi di decontaminazione e pulizia, gli operatori dovranno indossare guanti protettivi, occhiali antischizzo a visiera e indumenti monouso a protezione completa della cute e grembiule impermeabile, secondo quanto indicato nel capitolo precedente;
- un unico ciclo di 18 minuti risulta meno dannoso per gli strumenti rispetto ai 6 cicli consecutivi ed è quindi preferibile.

Note:

- ⇒ In riferimento al tempo di sterilizzazione bisogna specificare che esso differisce dal tempo di durata di un ciclo. I 18 minuti si riferiscono alla durata del periodo di esposizione al vapore (tempo di mantenimento) e non alla durata dell'intero ciclo di sterilizzazione, costituito dalle fasi di pre-vuoto, sterilizzazione e asciugatura. I normali cicli di sterilizzazione a 134°C prevedono un tempo di mantenimento che varia da un minimo di 3,5 a un massimo di 6 minuti. Le più recenti sterilizzatrici consentono di disporre di cicli di sterilizzazione con impostazioni differenti tempi di mantenimento
- ⇒ E' importante sottolineare che le sterilizzatrici per carichi porosi sono quelle che prevedono una fase preliminare di vuoto frazionato per garantire le condizioni di vapore saturo all'interno della camera e del carico durante la fase di sterilizzazione. Per carico poroso si intendono tutti i materiali che trattengono aria al loro interno (garza, tessuti) e il materiale confezionato (in buste, pacchi di carta o contenitori metallici). I requisiti per le sterilizzatrici per carichi porosi sono indicati nella norma EN 285.
- ⇒ Alcuni autori (Taylor, 2001) ritengono che l'inattivazione sia più efficace associando il trattamento con l'idrossido di sodio all'esposizione al vapore, o con trattamenti distinti (come suggerito in queste linee guida), oppure contemporaneamente immettendo direttamente nella sterilizzatrice a vapore gli strumenti immersi nell'idrossido di sodio in un contenitore sigillato. Questa seconda procedura, in realtà, comporta problemi pratici sia per gli operatori per la possibile esposizione a schizzi di soda sia per gli effetti corrosivi del idrossido di sodio sulle pareti della camera di sterilizzazione e sugli altri componenti dell'apparecchiatura: per questo motivo tale metodica viene sconsigliata.

Lo schema riportato nella figura 2 rappresenta una sintesi delle procedure di trattamento raccomandate.

figura 2: sintesi delle procedure raccomandate per il trattamento dei dispositivi potenzialmente contaminati da prioni



b) Gestione dei campioni biologici e misure preventive in laboratorio.

I campioni biotici e liquorali di pazienti con sospetto clinico di CJD o di soggetti a rischio devono essere inviati in laboratorio contrassegnati come contaminati da prioni, perché siano trattati nel modo adeguato.

Il personale di laboratorio deve indossare gli opportuni DPI per la manipolazione del campione.

- Le provette non devono essere trasportate nell'apposito contenitore così come previsto dalla circolare ministeriale n°16 del 1994;
- I campioni non devono essere fissati formalina, ma processati freschi;
- Gli strumenti di laboratorio o le loro parti contaminate da campioni a rischio di infettività devono essere opportunamente decontaminati o inviati all'incenerimento; ove possibile, è indicato utilizzare attrezzatura manuale monouso

Qualora vengano utilizzate apparecchiature automatiche, per le quali non sono applicabili le procedure di decontaminazione previste (es. microscopi), l'apparecchiatura deve essere ricoperta con gli appositi rivestimenti protettivi monouso.

Per inattivare i prioni si raccomanda l'immersione dei prelievi biotici in acido formico per un'ora, seguito da immersione in soluzione fresca di formaldeide al 4% per almeno 48 ore⁷.

5. Ambienti

- Le aree soggette a contaminazione da prioni devono essere trattate garantendo la più bassa dispersione di schizzi e aerosol;
- nelle procedure invasive e negli interventi chirurgici su pazienti con CJD accertato o sospetto è opportuno limitare al minimo le persone presenti all'interno della sala operatoria con la presenza del solo personale direttamente coinvolto;
- proteggere tutti i piani di lavoro utilizzati come appoggio di materiale o strumentario contaminato con teli assorbenti e impermeabili che devono essere eliminati nei rifiuti sanitari pericolosi e inceneriti;
- prima di effettuare le consuete procedure di sanitizzazione ambientale, tutte le superfici contaminate devono essere trattate con ipoclorito di sodio (non diluito o a una diluizione 1:10 pari a 14.000 ppm di cloro).

6. Rifiuti

⁷ Manuale di tecnica citoistologica, 1997

- i rifiuti liquidi devono essere eliminati in sicurezza, o con i normali scarichi collegati alle lava-disinfettatrici, oppure con raccolta e inattivazione;
- ogni strumento di pulizia del materiale contaminato, es. spazzole, deve essere eliminato con l'incenerimento.

7. Raccomandazioni generali

- L'attività assistenziale non invasiva in pazienti affetti da CJD non rappresenta un rischio particolare di trasmissione dei prioni; è opportuno non provocare eccessivi allarmismi; i famigliari dei pazienti devono essere adeguatamente informati sulle eventuali precauzioni da adottare;
- Prima di effettuare una procedura invasiva in cui siano interessati organi o tessuti con rischio definito di trasmissione di prioni (SNC, occhi, tonsille) è opportuna un'accurata anamnesi del paziente per la valutazione del rischio;
- Le procedure invasive su pazienti con sospetta o accertata CJD devono essere limitate ai solo casi indispensabili ed effettuate nelle strutture in cui siano applicabili le raccomandazioni fornite in queste linee guida; devono essere evitati gli interventi che non portino benefici terapeutici;
- Prima di effettuare una procedura invasiva che comporti il rischio potenziale di trasmissione dei prioni è necessario informare il personale in modo che predisponga l'adozione delle misure precauzionali adeguate al grado di rischio; in caso di dubbio, è opportuno far riferimento al CIO (Comitato di controllo delle Infezioni Ospedaliere);
- Prima dell'acquisto di nuovi dispositivi medici, il Servizio di Farmacia deve verificare la conformità ai requisiti richiesti dalla direttiva CEE 93/42 e accertare che le ditte presentino per ogni prodotto certificazioni e dichiarazioni sul trattamento delle materie prime utilizzate e sui processi di produzione, con particolare riguardo ai materiali protesici di origine animale o di origine umana utilizzati all'interno delle Aziende Sanitarie;
- Deve essere sempre privilegiato l'acquisto di dispositivi sterilizzabili a vapore a 134°C rispetto a quelli termolabili;
- ove possibile, nella sterilizzazione di routine devono essere sempre privilegiati i cicli di sterilizzazione a vapore a 134°C rispetto a quelli a 121°C e agli altri metodi (ossido di etilene, gas plasma);
- le procedure di lavaggio dei dispositivi riutilizzabili, indipendentemente dal rischio legato ai prioni, dovrebbero essere sempre effettuate con apparecchiature meccaniche (lavastrumenti) per ridurre il rischio di contaminazione per gli operatori e per assicurare l'efficacia del processo di pulizia.

Conclusioni

Sebbene le malattie da prioni non possono essere considerate come infezioni emergenti poiché la loro presenza è stata riconosciuta da alcuni decenni, non deve essere sottovalutata la possibilità di una infezione iatrogena legata al maggior uso e alla maggior complessità delle tecniche invasive oggi utilizzate.

Le misure precauzionali raccomandate per la prevenzione della trasmissione delle malattie da prioni in ambiente ospedaliero sono complesse, ma non devono essere considerate eccessive: esse riflettono lo stato attuale delle conoscenze e non possono essere disattese. E' importante che questa consapevolezza sia acquisita da parte di tutti gli operatori sanitari coinvolti e che siano forniti tutti i mezzi perché le raccomandazioni siano rispettate. L'introduzione delle misure precauzionali dovrebbe portare ad un cambiamento delle procedure in ospedale, almeno nei settori maggiormente a rischio, come la neurochirurgia e la chirurgia oftalmica. In altri stati (es. la Francia) la considerazione della possibilità di trasmissione in ospedale ha determinato un cambiamento radicale nelle generalità delle procedure di decontaminazione e sterilizzazione in uso e sono state standardizzate misure precauzionale molto più severe di quelle definite in passato. In Italia queste problematiche sono appena sorte all'attenzione degli operatori e molto dovrà essere fatto per garantire che i processi di trattamento del materiale contaminato siano attuati in sicurezza per i pazienti e gli operatori.

BIBLIOGRAFIA

- ◆ C. Fraguglia, P. Fabbri, N. Cenderello *Indicazioni per le procedure di disinfezione, decontaminazione e sterilizzazione nei servizi di anatomia patologica*, Manuale di tecnica citoistologica, Bologna, 1997
- ◆ R. Suzzi, G. Corazza, G. Bolini, *Malattia da prioni: un problema da affrontare*, Quaderni ANIPIO, n. 5 agosto 1997
- ◆ G. Ippolito, N. Petrosillo, R. Suzzi, *Rischio di trasmissione iatrogena e nosocomiale dell'agente della malattia di Creutzfeldt-Jakob e misure di prevenzione*, Giornale Italiano delle Infezioni Ospedaliere (GIIO), Vol. 4, n. 2, aprile-giugno 1997
- ◆ J. Garner e HICPAC, *Linee guida per l'isolamento in ospedale*, GIIO, vol. 4, n. 3, luglio-settembre 1997
- ◆ D. Goulet, *The effect of non conventional transmissible agents (prions) on disinfection and sterilisation processess*, Relazione tenuta al 5° Simposio Mondiale sui Servizi di Sterilizzazione Centrale in Ospedale, 16-20 maggio 1999, Orlando (USA) C. Reuf, P. Francioli, *Malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD): qual è il rischio di trasmissione in caso di intervento chirurgico?*, Swiss-NOSO Infezioni nosocomiali e igiene ospedaliera: aspetti attuali", Vol. 6, n. 3, settembre 1999
- ◆ Advisory Committeee on Dangerous Pathogens and Spongiform Encephalopathy, *Transmissible spongiform encephalopathy agents: safe working and prevention of infection*, ACDP and SEAL ed. 1998
- ◆ Department of Health (UK), *Creutzfeldt-JaKobs deisease: Guidance for Healthcare Workers*, (disponibile su <http://www.open.gov.uk/doh/coinh.htm>)
- ◆ Direction Générale de la Santé – Direction des Hopitaux, *Circulaire DGS/DH n° 100 du 11 Décembre 1995 relative aux précautions à observer en milieu chirurgical et anatomopathologique face aux risques de transimission de la maladie de Creutzfeldt-JaKobs* , Bulletin Officiel du 6 Février 1996
- ◆ Rijkinstituut voor Volgezondheid en Milieu, *Inactivation of prions*, Zentr Steril, 1996, n.4
- ◆ D.Taylor, *Inactivation of the causal agents of transmissible spongiform encephalopathies. Proceedings of the International Kilmer Memorial Conference on the sterilization of medical products*”, Champlain (NY), Poly Science publications inc, 1998, vol VIII: 219-228
- ◆ R. G. Will, *Epidemiology of Creutzfeldt-JaKobs deiseas: proceedings of the International Kilmer Memorial Conference on dsterilization of medical products. Sterilization of medical products*, Champlain (New York), Poly Science publications inc. 1998, vol. VIII

Allegato 1

Classificazione dei rischi

1) distribuzione dei prioni nei tessuti*

- CATEGORIA I: alta infettività
 - cervello
 - midollo spinale
 - occhi
- CATEGORIA II: media infettività
 - sistema reticolo endoteliale
 - tonsille
 - linfonodi
 - liquido cerebrospinale
 - ileo, colon prossimale
 - ghiandole surrenali
 - ipofisi
 - dura madre
 - placenta
- CATEGORIA III: infettività non definibile
 - muscoli
 - cuore
 - ossa
 - ghiandola mammaria
 - latte
 - siero
 - urine
 - feci
 - saliva
 - e altri tessuti

* tratto da: *rapporto dell'OMS sui medicinali e altri prodotti in relazione alle encefalopatie spongiformi trasmissibili umane e animali*, Ginevra, 1997

2) tabella sulla valutazione di rischio secondo le raccomandazioni inglesi**

Pazienti con CJD sospetta o confermata	Pazienti con rischio di CJD	Pazienti senza evidenza di rischio di CJD
Pazienti con diagnosi di CJD confermata o con genitori che presentano un'encefalite spongiforme	Pazienti asintomatici con potenziale rischio di CJD (o encefalite spongiforme): <ul style="list-style-type: none"> • pazienti che hanno ricevuto ormoni di crescita ipofisari • pazienti che hanno subito un trapianto di dura madre di origine umana e bovina • pazienti con anamnesi familiare positiva (genitori/fratelli/sorelle/nonni/zii) 	Pazienti per i quali un'anamnesi minuziosa non rivela alcun rischio di CJD
Pazienti per i quali si sospetta una CJD o un'encefalite spongiforme, o per i quali queste diagnosi fanno parte delle diagnosi differenziali		

** Advisory Committee on Dangerous Pathogens and Spongiform Encephalopathy, *Transmissible spongiform encephalopathy agents: safe working and prevention of infection*, ACDP and SEAL ed. 1998

Allegato 2

Comparazione delle misure precauzionali emanate da diversi paesi europei

Tabella II: Raccomandazioni in alcuni Paesi Europei

<p>Linee guida francesi (1995)</p>	<p>Identificazione di tre differenti procedure:</p> <p>1) Procedura I: precauzioni massime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>per il paziente con CJD o con particolare rischio:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ i dispositivi devono essere distrutti con l'incenerimento; <input type="checkbox"/> <u>se il paziente non ha una CJD dichiarata:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ immersione immediatamente dopo l'uso in una soluzione detergente alcalina per 15 minuti, separati dagli altri strumenti ➤ dopo la pulizia possono essere adottate due procedure: <ul style="list-style-type: none"> ○ inattivazione chimica con idrossido di sodio 1 Molare (M) per 1 ora seguita da autoclavatura a 134°C per 18 minuti ○ oppure due successive procedure chimiche di 60 minuti ciascuna. <p>2) Procedura II: precauzioni rafforzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>Se il paziente ha un rischio definito o se, in caso di procedure a rischio definito, il paziente mostra un rischio virtuale:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Immersione immediatamente dopo l'uso in una soluzione detergente alcalina per 15 minuti. Pulizia seguita da un'inattivazione fisica (autoclave a 134°C per 18 minuti) <p>3) Procedura III: normali processi di disinfezione o sterilizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <u>Se il paziente e le procedure hanno un rischio virtuale</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Le normali processi di disinfezione e sterilizzazione sono sufficienti . ➤ Viene comunque caldamente raccomandato di assicurare che tutti i cicli di sterilizzazione di routine per tutti i dispositivi riutilizzabili siano effettuati ad una temperatura di 134°C con una durata di esposizione al vapore di 18 minuti.
<p>Linee guida inglesi (1998)</p>	<p>Gli strumenti riutilizzabili devono essere decontaminati con 20.000 ppm di cloro per 1 ora, idrossido di sodio 2 M per 1 ora oppure in autoclave a vapore 134-137°C per 18 minuti (oppure 6 cicli da 3 minuti. E' raccomandato un doppio process di lavaggio, preferibilmente meccanico: il primo lavaggio dovrebbe essere ad ultrasuoni, seguito da un ciclo in una lavastumenti meccanica.</p>

Linee guida tedesche (1998)	Gli strumenti riutilizzabili devono essere trattati con: <ul style="list-style-type: none">◆ 1M di idrossido di sodio per 24 ore oppure◆ 2,5-5% ipoclorito di sodio per 24 ore oppure◆ guanidio isotiocianato 3M per 24 ore, 4M per 1 ora o 6N per 15 minuti poi sterilizzazione a vapore a 134°C per 1 ora Quindi, procedere alla pulizia, lavaggio e confezionamento seguiti da un ciclo di sterilizzazione a vapore a 134°C per 4 minuti.
Linee guida olandesi (1996)	Dopo pulizia e disinfezione sterilizzazione a vapore a 134°C per 3 minuti in 6 successivi processi oppure a 134°C per 18 minuti. Successivamente tutti i dispositivi devono essere riprocessati come normali dispositivi sporchi in un ciclo completo di pulizia, disinfezione e sterilizzazione.

ALLEGATO 3

Per la segnalazione dei casi di Malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate deve essere osservato il seguente flusso informativo

1) Segnalazione **immediata**, da parte del medico che ha osservato il caso o ha posto il sospetto di Malattia di Creutzfeldt-Jakob o sindromi correlate, mediante utilizzazione dell'apposita scheda di sorveglianza (allegato 1.1) da trasmettere via fax o per via elettronica ai seguenti indirizzi:

◆ **Ministero della Salute**

Dipartimento della Prevenzione- Ufficio III
Via Sierra Nevada 60, 00144 Roma,
fax 06 59944242-4320
posta elettronica: dpv.oemi@sanita.it

◆ **Istituto Superiore di Sanità**

Laboratorio di Virologia
Reparto di Malattie Degenerative del Sistema Nervoso ad Eziologia Virale
Viale Regina Elena 299, 00161 Roma
fax 06 49903012
posta elettronica: pocchia@iss.it

◆ **Azienda Sanitaria Locale n.**

Dipartimento di Prevenzione
Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica

◆ **Regione Liguria**

Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria
Via D'Annunzio, 64 16121 Genova
Fax 010 5485692

◆ **Dipartimento di Scienze della Salute**

Università degli Studi di Genova – Sez. Igiene e Medicina Preventiva
Osservatorio Epidemiologico per le Malattie Infettive
Via Pastore, 1 16132 Genova

2) Gli Enti cui viene fatta la comunicazione, coordinati dal Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, e dall'Istituto Superiore di Sanità per le rispettive competenze, collaborano con il medico segnalatore e con l'Azienda Unità Sanitaria Locale per il completamento dell'iter diagnostico, quando necessario e per l'eventuale indagine epidemiologica

3) Comunicazione dell'esito, sia positivo che negativo, dell'esame neuroistopatologico, agli indirizzi precedenti

ALLEGATO 3.1

REGIONE LIGURIA
Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria

MINISTERO DELLA SALUTE
Dipartimento di Prevenzione

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA
Registro Nazionale della Malattia di C.J. e Sindromi Correlate

SCHEMA PER LA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLA MALATTIA DI CREUTZFELDT-JAKOB

Iniziali del paziente:.....Sesso.....

medico segnalatore:

indirizzo dell'ospedale:

Firma del medico segnalatore

tel.....Fax..... e-mail

numero cartella clinica _____

data di nascita del paziente _____

data di esordio della malattia: _____

(mese/anno)

sintomo di esordio: _____

segnalare la presenza di:

- disturbi psichiatrici nelle prime fasi della malattia	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
- decadimento intellettivo-demenza	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
- mioclono	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
- altri movimenti involontari	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
- segni piramidali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
- segni extrapiramidali	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
- segni cerebellari	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
- segni visivi	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
- mutismo acinetico	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
- parestesie	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
- disestesie dolorose	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
- EEG caratteristico*	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NON ESEGUITO <input type="checkbox"/>
- Esame liquorale (proteina 14-3-3)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NON ESEGUITO <input type="checkbox"/>

* (complessi trifasici periodici punta onda, 1-2 c/s. Questo tracciato compare nella maggior parte dei pazienti con malattia di Creutzfeldt-Jakob. Può essere assente nelle fasi iniziali o terminali della malattia. Qualora l'EEG non fosse tipico, si consigliano ripetute e prolungate registrazioni)

Altri esami strumentali effettuati**

TC CEREBRALE

SI NO

RMN CEREBRALE

SI NO

Fattori di rischio **

(** esempi: registrazioni EEG con elettrodi corticali, interventi neurochirurgici, terapia con ormone della crescita di tipo estrattivo, impianto di dura madre, trapianto di cornea)

la presente scheda compilata in tutte le sue parti, va inviata **contemporaneamente** agli indirizzi sotto indicati.

Ministero della Salute

Dipartimento della Prevenzione
Ufficio III
(Malattie infettive e profilassi internazionale-OEN)
Via Sierra Nevada 60, 00144 Roma
fax 06 59944242-4320
e-mail: dpv.oemi@sanita.it

Istituto Superiore di Sanità

Laboratorio di Virologia
Registro Nazionale della Malattia
di Creutzfeldt-Jakob e Sindromi Correlate
Viale Regina Elena 2999, 0161 Roma
fax 06 49903012
e-mail: pocchia@iss.it

Regione Liguria

Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria
Via D'Annunzio, 64 16121 Genova
Fax: 010/5485692

Dipartimento di Scienze della Salute

Università degli Studi di Genova
Sez. Igiene e Medicina Preventiva
Osservatorio Epidemiologico
per le malattie infettive
Via Pastore, 1 16132 Genova
Fax: 010/505618

Azienda Unità Sanitaria Locale n.

Dipartimento di Prevenzione
Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica

DATA.....

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19.07.2002

N. 779

D.Lgs. 26 maggio 2000 n. 187 art. 7 in materia di accertamento e acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico e per il personale sanitario non medico. Indirizzi applicativi.

LA GIUNTA REGIONALE

- Premesso che risulta necessario dare applicazione all'art. 7, comma 8, del D. Lgs. n. 187 emesso in data 26 maggio 2000, concernente l'accertamento e l'acquisizione delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico e per il personale sanitario non medico;
- Osservato che la partecipazione alle attività di formazione continua, come nel caso sopra indicato, costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale - in qualità di dipendente o libero professionista - per conto delle Aziende Ospedaliere, delle Università, delle Unità Sanitarie Locali e delle Strutture Sanitarie private;
- Tenuto conto che è necessario a tale proposito fissare le procedure in merito all'organizzazione dei percorsi formativi, dei programmi e della durata degli stessi;
- Considerato che si ritiene opportuno, in ossequio a quanto disposto dall'art. 7 comma 10, del D.Lgs. 187/2000, affidare alle Associazioni e alle Società che comprendono tra le finalità la radioprotezione, la radiodiagnostica e la radioterapia, la formazione nei settori: radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare o fisica sanitaria;
- Rilevato che i corsi sono così suddivisi:
 - a) Medici radiodiagnostici;
 - b) Medici radioterapisti;
 - c) Medici nucleari;

- d) Medici che svolgono attività radiodiagnostica complementare all'esercizio clinico;
- e) Medici odontoiatri;
- f) Fisici sanitari
- g) Tecnici sanitari in radiologia medica (TSRM);
- h) Professionisti sanitari dell'area tecnica, infermieristica e riabilitativa (art. 6, DLgs. 30.12.92 n. 502 e succ. modifiche);

come risulta dall'allegato quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

- Ritenuto pertanto necessario che le Associazioni e Società scientifiche accreditate, sentite le Aziende Sanitarie Liguri, provvedano a definire la specifica congrua quota di partecipazione dei discenti al fine di coprire i costi di organizzazione del corso di formazione e che le Aziende stesse sono tenute a garantire la messa a disposizione di tutti i supporti didattici necessari allo svolgimento del corso;
- Rilevato altresì che si ritiene utile predefinire gli accessi - per ogni tipologia di corso e che deve essere esteso l'accesso ai suddetti corsi anche a soggetti di strutture private o liberi professionisti - a seguito del preventivo assenso dei rappresentanti delle Associazioni e delle Società scientifiche sopracitate;
- Atteso che gli oneri attinenti lo svolgimento della formazione continua del personale sanitario dipendente dalle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere sono a carico delle Aziende stesse, entro i limiti della quota di bilancio destinata alla formazione continua;
- Atteso che gli oneri attinenti lo svolgimento della formazione continua di personale sanitario libero professionale ovvero dipendente da strutture private sono a carico dei diretti interessati;
- Visto il D.Lgs. 502/1992,
- Visto il D. Lgs. 187/2000,

Per tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla Sanità Prof. Piero Micossi e dell'As-

sessore all'Istruzione, Formazione, Lavoro e Giovani, Prof. Guido Bonino

DELIBERA

1) di affidare alle Associazioni e Società Scientifiche che comprendono tra le finalità la radioprotezione, la radiodiagnostica, la radioterapia, sotto elencate:

S.I.R.M. - Società Italiana di Radiologia Medica;

A.I.R.O. - Associazione Italiana Radioterapia Oncologica;

A.I.M.N. - Associazione Italiana medicina Nucleare;

A.I.F.M. - Associazione Italiana Fisica in Medicina;

l'organizzazione della formazione nei settori radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e fisica sanitaria;

2) di approvare i programmi di formazione allegati, quale parte integrante del presente provvedimento;


3) di consentire l'accesso ai corsi del personale medico e tecnico sanitario di strutture private o liberi professionisti che presentino formale richiesta - a seguito del preventivo assenso dei rappresentanti delle Associazioni e delle Società scientifiche sopracitate;

4) di stabilire che le Aziende Sanitarie Liguri, sentite le Associazioni e Società Scientifiche suddette, sono tenute a garantire la messa a disposizione di tutti i supporti didattici necessari allo svolgimento del corso per la formazione continua entro i limiti della quota di bilancio destinata alla formazione stessa.


Di pubblicare per intero il presente provvedimento sul BUR.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)




Associazione Italiana di Fisica in Medicina




Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica

Dr. Aldo Ameri



Associazione Italiana di Medicina Nucleare



Società Italiana di Radiologia Medica


Programma corso base MEDICI ATT. COMPLEMENTARI

<p>Introduzione alle radiazioni ionizzanti Inquadramento legislativo: Direttiva EURATOM 97/43, D.Lgs. 230/95, 187/00, 241/00 Formazione continua</p>	<p>Art. 1 - 2</p>		<p>30'</p>
<p>Giustificazione Ottimizzazione Responsabilità - Consenso informato</p>	<p>Art. 7 Art. 3 Art. 4 Art. 5</p>	<p>All. IV All. I All. II - III</p>	<p>60' 60'</p>
<p>Procedure LDR</p>	<p>Art. 6</p>		<p>30'</p>
<p>Pratiche speciali Gravidanza e allattamento Esposizioni potenziali</p>	<p>Art. 9 Art. 10 Art. 11</p>	<p>All. VI</p>	<p>60'</p>
<p>Controlli di qualità Garanzia della qualità</p>	<p>Art. 8</p>	<p>All. V</p>	<p>30'</p>
<p>Valutazione dosi alla popolazione Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti</p>	<p>Art. 12</p>		<p>30' 30'</p>
<p>Ottimizzazione della dose in Radiodiagnostica</p>			<p>90'</p>
<p>Verifica finale</p>			<p>60'</p>

TOTALE: 8 ore


Il Rappresentante Regionale SIRM

Dott. A. Banderali




Il Rappresentante Regionale AIMN

Dott. G. Scopinaro




Il Rappresentante Regionale AIRO


Prof. D. Scarpati



Il Rappresentante Regionale AIFM

Dott. G. Taccini



Programma corso base FISICI SANITARI

Inquadramento legislativo: Direttiva EURATOM 97/43,
D.Lgs. 230/95, 187/00, 241/00

Formazione continua

Giustificazione
Ottimizzazione

Procedure
LDR

Pratiche speciali
Gravidanza e allattamento
Esposizioni potenziali

Controlli di qualità
Garanzia della qualità

Valutazione dosi alla popolazione

Verifica finale

Art. 1 - 2			
Art. 7	All. IV		60'
Art. 3	All. I		
Art. 4	All. II - III		60'
Art. 6			
			45'
Art. 9			
Art. 10	All. VI		
Art. 11			60'
Art. 8	All. V		
			45'
Art. 12			30'
			60'
TOTALE: 6 ore			

Il Rappresentante Regionale SIRM

Dott. A. Banderali

Il Rappresentante Regionale AIMN


Dott. G. Scopinaro

Il Rappresentante Regionale AIRO

Prof. D. Scarpati

Il Rappresentante Regionale AIFM

Dott. G. Taccini



Programma corso base MEDICINA NUCLEARE

Inquadramento legislativo: Direttiva EURATOM 97/43,
D.Lgs. 230/95, 187/00, 241/00
Formazione continua

Giustificazione
Ottimizzazione
Responsabilità - Consenso informato

Procedure
LDR

Pratiche speciali
Gravidanza e allattamento
Esposizioni potenziali

Controlli di qualità
Garanzia della qualità

Valutazione dosi alla popolazione
Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti

Ottimizzazione della dose in Medicina Nucleare

Verifica finale

Art. 1 - 2		
Art. 7	All. IV	60'
Art. 3	All. I	
Art. 4	All. II - III	
Art. 5		60'
Art. 6		45'
Art. 9		
Art. 10	All. VI	
Art. 11		60'
Art. 8	All. V	45'
Art. 12		30'
		30'
		90'
		60'


TOTALE: 8 ore

Il Rappresentante Regionale SIRM
Dott. A. Banderali

Il Rappresentante Regionale AIMN
Dott. G. Scopinaro

Il Rappresentante Regionale AIRO
Prof. D. Scarpati

Il Rappresentante Regionale AIFM
Dott. G. Taccini



Programma corso base MEDICI RADIODIAGNOSTICA

Inquadramento legislativo: Direttiva EURATOM 97/43, D.Lgs. 230/95, 187/00, 241/00	Art. 1 - 2		
Formazione continua	Art. 7	All. IV	60'
Giustificazione	Art. 3	All. I	
Ottimizzazione	Art. 4	All. II - III	
Responsabilità - Consenso informato	Art. 5		60'
Procedure	Art. 6		45'
LDR			
Pratiche speciali	Art. 9		
Gravidanza e allattamento	Art. 10	All. VI	
Esposizioni potenziali	Art. 11		60'
Controlli di qualità	Art. 8	All. V	45'
Garanzia della qualità			
Valutazione dosi alla popolazione	Art. 12		30'
Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti			30'
Ottimizzazione della dose in Radiodiagnostica			90'
Verifica finale			60'


TOTALE: 8 ore

Il Rappresentante Regionale SIRM
Dott. A. Banderali

Il Rappresentante Regionale AIMN
Dott. G. Scopinaro

Il Rappresentante Regionale AIRO
Prof. D. Scarpati

Il Rappresentante Regionale AIFM
Dott. G. Taccini



Programma corso base NON MEDICI ATT. COMPLEMENTARI

Introduzione alle radiazioni ionizzanti		30'
Inquadramento legislativo: Direttiva EURATOM 97/43, D.Lgs. 230/95, 187/00, 241/00	Art. 1 - 2	
Formazione continua	Art. 7	All. IV 60'
Giustificazione	Art. 3	All. I
Ottimizzazione	Art. 4	All. II - III
Responsabilità - Consenso informato	Art. 5	60'
Procedure	Art. 6	
LDR		30'
Pratiche speciali	Art. 9	
Gravidanza e allattamento	Art. 10	All. VI
Esposizioni potenziali	Art. 11	60'
Controlli di qualità	Art. 8	All. V
Garanzia della qualità		30'
Valutazione dosi alla popolazione	Art. 12	30'
Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti		30'
Ottimizzazione della dose in Radiodiagnostica		90'
<i>Verifica finale</i>		60'

TOTALE: 8 ore

Il Rappresentante Regionale SIRM

Dott. A. Banderali

Il Rappresentante Regionale AIMN


Dott. G. Scarpinati

Il Rappresentante Regionale AIRO

Prof. D. Scarpati

Il Rappresentante Regionale AIFM

Dott. G. Taccini



Programma corso base ODONTOIATRI

Introduzione alle radiazioni ionizzanti			30'
Inquadramento legislativo: Direttiva EURATOM 97/43, D.Lgs. 230/95, 187/00, 241/00	Art. 1 - 2		
Formazione continua	Art. 7	All. IV	60'
Giustificazione	Art. 3	All. I	
Ottimizzazione	Art. 4	All. II - III	
Responsabilità - Consenso informato	Art. 5		60'
Procedure	Art. 6		
LDR			30'
Pratiche speciali	Art. 9		
Gravidanza e allattamento	Art. 10	All. VI	
Esposizioni potenziali	Art. 11		60'
Controlli di qualità	Art. 8	All. V	
Garanzia della qualità			30'
Valutazione dosi alla popolazione	Art. 12		30'
Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti			30'
Ottimizzazione della dose in Radiodiag. Odontoiatrica			90'
Verifica finale			60'

TOTALE: 8 ore

Il Rappresentante Regionale SIRM

Dott. A. Banderali

Il Rappresentante Regionale AIMN


Dott. G. Scopinaro

Il Rappresentante Regionale AIRO

Prof. D. Scarpati

Il Rappresentante Regionale AIFM

Dott. G. Taccini



Programma corso base MEDICI RADIOTERAPIA

Inquadramento legislativo: Direttiva EURATOM 97/43,
D.Lgs. 230/95, 187/00, 241/00
Formazione continua

Giustificazione
Ottimizzazione
Responsabilità - Consenso informato

Procedure
Manuale di qualità

Pratiche speciali
Gravidanza e allattamento
Esposizioni potenziali

Controlli di qualità
Garanzia della qualità

Valutazione dosi alla popolazione
Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, radiopatologia
d'organo

Ottimizzazione della dose in Radioterapia

Verifica finale

Art. 1 - 2		
Art. 7	All. IV	60'
Art. 3	All. I	
Art. 4	All. II - III	
Art. 5		60'
Art. 6		45'
Art. 9		
Art. 10	All. VI	
Art. 11		60'
Art. 8	All. V	45'
Art. 12		30'
		30'
		90'
		60'


TOTALE: 8 ore

Il Rappresentante Regionale SIRM
Dott. A. Banderali

Il Rappresentante Regionale AIMN
Dott. G. Scopinaro

Il Rappresentante Regionale AIRO
Prof. D. Scarpati

Il Rappresentante Regionale AIFM
Dott. G. Taccini



Programma corso base TSRM

Inquadramento legislativo: Direttiva EURATOM 97/43, D.Lgs. 230/95, 187/00, 241/00	Art. 1 - 2		
Formazione continua	Art. 7	All. IV	60'
Giustificazione	Art. 3	All. I	
Ottimizzazione	Art. 4	All. II - III	
Responsabilità - Consenso informato	Art. 5		60'
Procedure	Art. 6		
LDR	Art. 6	All. II	45'
Pratiche speciali	Art. 9		
Gravidanza e allattamento	Art. 10	All. VI	
Esposizioni potenziali	Art. 11		60'
Controlli di qualità	Art. 8	All. V	
Garanzia della qualità			45'
Valutazione dosi alla popolazione	Art. 12		30'
Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti			30'
Ottimizzazione della dose in Radiodiagnostica			30'
Ottimizzazione della dose in Radioterapia			30'
Ottimizzazione della dose in Medicina Nucleare			30'
<i>Verifica finale</i>			60'

TOTALE: 8 ore

Il Rappresentante Regionale SIRM

Dott. A. Banderali

Il Rappresentante Regionale AIMN

Dott. G. Scopinaro

Il Rappresentante Regionale AIRO

Prof. D. Scarpati

Il Rappresentante Regionale AIFM

Dott. G. Taccini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19.07.2002

N. 791

Disposizioni esplicative del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 - Ri-forma Editoria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170, recante il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, in attuazione dell'art. 3 della Legge 13 aprile 1999 n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 110 del 14 maggio 2001.

Considerato che la materia dell'editoria sotto il profilo delle attività commerciali è di competenza esclusiva delle Regioni;

Considerato che, sulla base di quanto sopra, si rende necessario ed urgente, ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo n. 170/2001, nella fase transitoria, fornire alcune indicazioni ai Comuni allo scopo di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e omogeneità di comportamento in tutto il territorio, in attesa di una disciplina regionale della materia;

Acquisito il parere favorevole dell'ANCI e delle associazioni più rappresentative a livello nazionale e regionale degli editori, dei distributori e dei rivenditori, e specificatamente FIEG, SNAG, SINAGI, FENAGI e ANADIS;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Giacomo Gatti

DELIBERA

Di approvare, sulla base di quanto in premessa specificato, le disposizioni applicative del decreto legislativo 24.4.2001 n. 170 recante "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108", come di seguito esposto:

DISPOSIZIONI ESPLICATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2001, N. 170

1. Punti di vendita esclusivi e non esclusivi

Il Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 ha effettuato una distinzione tra punti di vendita esclusivi e punti di vendita non esclusivi assoggettando entrambe le tipologie al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente.

Sulla base della definizione riportata dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 170/2001 si intendono per:

- punti di vendita esclusivi quelli che, previsti nel Piano comunale di localizzazione di cui all'art. 6 del decreto medesimo, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- punti di vendita non esclusivi, gli esercizi previsti nel medesimo decreto che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.

L'elencazione dei punti di vendita non esclusivi è contenuta nell'articolo 2, comma 3 che deve considerarsi tassativa.

L'unico caso in cui tale tipologia può essere ampliata è quella di cui al comma 3 dell'art. 6 che prevede la possibilità di rilascio di autorizzazione ad esercizi diversi da quelli di cui al richiamato articolo 2, comma 3, nel caso di assenza di Piano e qualora non esistano altri punti di vendita.

I punti di vendita non esclusivi possono vendere una sola delle due tipologie (o solo quotidiani o solo periodici) e non entrambe. Tale disposizione non si applica a quegli esercizi che hanno partecipato alla sperimentazione vendendo entrambe le tipologie per i quali l'autorizzazione, che sarà rilasciata di diritto, riguarderà la vendita sia di quotidiani che di periodici.

I punti di vendita esclusivi sono tenuti a vendere sia i quotidiani che i periodici.

2. Autorizzazioni comunali

La vendita di quotidiani e periodici sia in forma esclusiva che in forma non esclusiva è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente; tale autorizzazione può essere anche a carattere stagionale. Sono esclusi i casi per i quali lo stesso De-

creto Legislativo prevede l'esenzione dall'autorizzazione.

Per entrambe le tipologie dei punti di vendita è fatto obbligo ai Comuni di procedere adottando una serie di parametri individuati dal comma 6 dell'art. 2 e specificatamente: la densità della popolazione, le caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, l'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, le condizioni di accesso, l'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.

I punti di vendita esclusivi sono localizzati nei piani che il comune territorialmente competente predispone in base agli indirizzi emanati dalla Regione secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 6. Le autorizzazioni per i punti di vendita esclusivi sono rilasciate in conformità a tali piani.

Per gli esercizi che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, hanno effettuato la sperimentazione, le autorizzazioni sono rilasciate di diritto e quindi non sono soggette a valutazione discrezionale da parte del Comune.

2.1 Autorizzazioni per punti esclusivi di vendita

Le autorizzazioni per punti di vendita esclusivi devono essere rilasciate conformemente ai piani di localizzazione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo.

Pertanto, in assenza di tali Piani comunali, o perché scaduti o perché non adottati entro il termine del 29 maggio 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.lgs n. 170/01 (entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo) non possono essere rilasciate autorizzazioni sia nuove che per trasferimenti.

I Comuni, infatti, avrebbero dovuto, entro il termine succitato, adottare i Piani di localizzazione anche in assenza degli indirizzi regionali, attenendosi agli indicatori di cui al comma 6 dell'art. 2. I Comuni che hanno adottato i Piani di localizzazione dovranno riformularli a seguito dell'emanazione degli indirizzi regionali. I Comuni non possono più applicare i piani di localizzazione già scaduti.

2.2 Autorizzazioni per punti non esclusivi di vendita

I Comuni non possono rilasciare autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi e non possono quindi essere esaminate eventuali domande presentate, se non sono stati previamente adottati gli indicatori di cui al richiamato articolo 2, comma 6.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la condizione indispensabile è la presentazione al Comune della dichiarazione di ottemperanza di cui all'art. 2, comma 5 del Decreto Legislativo n. 170/2001.

2.3 Autorizzazioni per esercizi che hanno effettuato la sperimentazione

L'articolo 2, comma 4 del Decreto Legislativo 170/01, stabilisce che per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 108/99, l'autorizzazione è rilasciata di diritto.

Tale autorizzazione, pertanto, avvenendo in forza di legge, non è sottoposta ad alcuna valutazione discrezionale da parte del Comune.

Sulla base non solo della formulazione letterale della norma ed anche della finalità della sperimentazione (quella cioè di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato dalla stampa messa in vendita in esercizi diversi dalle rivendite tradizionali) per esercizi che hanno effettuato la sperimentazione devono intendersi quelli che hanno effettivamente e concretamente venduto il prodotto o i prodotti editoriali prescelti, secondo quanto disposto dalla Legge n. 108/99.

Pertanto, al fine di ottenere l'autorizzazione di diritto, non è sufficiente aver effettuato nei termini previsti la comunicazione di voler partecipare alla sperimentazione prevista dalla legge senza aver poi effettivamente venduto il prodotto editoriale prescelto.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 26, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 il quale ha, fra l'altro, soppresso la voce n. 50 della tabella c) allegata al D.P.R. n. 300/1992, come modificata ed integrata dal D.P.R. n. 407/1994. Conseguentemente non è più applicabile al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici, l'istituto del silenzo-assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990.

3. Disposizioni generali

Il Decreto Legislativo n. 170/01, all'art. 9, comma 1, stabilisce che per quanto non previsto dal Decreto stesso si applica il Decreto Legislativo n. 114/98.

A tal fine:

1) è necessario essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 114/1998 ai fini del rilascio dell'autorizzazione;

2) Deve essere effettuata la comunicazione al Comune territorialmente competente nel caso di cessazione dell'attività, trasferimento della gestione, trasferimento della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, ai sensi dell'articolo 26, comma 5;

3) Si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'art. 22 del decreto legislativo 114/1998 ad eccezione del comma 5 il quale fa riferimento agli esercizi di vicinato non sottoposti al regime autorizzatorio.

Il Decreto Legislativo n. 170/01, all'art. 9, comma 2 ha abrogato l'articolo 14 della Legge 5 agosto 1981, n. 416.

A seguito di tale abrogazione cessano di avere efficacia:

1) Il divieto per le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione o dai suoi familiari o parenti o affini fino al terzo grado di svolgere l'attività;

2) Il divieto di affidamento in gestione a terzi;

3) Il divieto di rilascio di autorizzazione a soggetti che non siano persone fisiche;

4) Il divieto di rilascio alle persone fisiche di più di un'autorizzazione.

Il Decreto Legislativo n. 170/01, all'art. 3, prevede i casi di esenzione dall'autorizzazione.

Si richiama l'attenzione su tale disposizione ed in particolare su quella prevista alla lett. g) che prevede l'esenzione di autorizzazione per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

In questo caso il legislatore ha voluto escludere dall'autorizzazione quelle vendite di giornali effettuate in aree particolari, dove l'accesso è regolamentato e la vendita è rivolta in modo esclusivo al solo pubblico che vi abbia accesso.

Tali ipotesi devono essere valutate con estrema attenzione anche al fine di evitare una inutile proliferazione di punti di vendita ancorché collocati in aree in cui la normativa non prevede il rilascio della prescritta autorizzazione.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E VETERINARIA

19.07.2002

N. 1493

Piano di campionamento e sorveglianza 2002 sulla encefalopatia spongiforme ovi-caprina (SCRAPIE).

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 999/2001 del 31 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
- il Regolamento (CE) n. 1248/2001 del 22 giugno 2001 in materia di sorveglianza epidemiologica e test per l'individuazione delle encefalopatie spongiformi
- il Regolamento n. 1326/2001 del 29 giugno 2001 che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al Regolamento (CE) n. 999/2001;

Dato atto che il Regolamento (CE) 999/2001 modificato dal Regolamento (CE) n. 1248/2001 dispone che dal 1° gennaio 2002 venga effettuato un piano di campionamento e sorveglianza sulla encefalopatia spongiforme ovi-caprina (SCRAPIE);

Vista la nota prot. n. 6500.6/BSE/358 del 4 febbraio 2002 del Ministero della Salute D.G.S.P.V.A.N. Ufficio VI nella quale viene indicato il numero di campioni da prelevare per ciascuna Regione distinti per specie (ovina e caprina) e per categoria (regolarmente macellati e morti);

Considerato che il 21 marzo 2002 è stata organizzata dalla Regione Liguria e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta una giornata di formazione sulle telencefalopatie spongiformi negli ovinocapri indirizzata ai veterinari che si è articolata in una parte descrittiva relativa alla scrapie ed una parte pratica inerente le modalità di prelievo dei campioni;

Vista la nota prot. n. 6500.6/BSE/1153 del 26 marzo 2002 del Ministero della Salute D.G.S.P.V.A.N. Ufficio VI con la quale si è trasmessa la scheda di accompagnamento campioni redatta secondo il Regolamento 2002/270/CE del 14 febbraio 2002;

Vista la nota prot. n. 600.6/SC/2695 del 19 giugno 2002 del Ministero della Salute che invita le Regioni a mettere in atto tutte le iniziative utili che consentano di completare il prelievo del numero di campioni previsti dalla nota sopraccitata 6500.6/BSE/358;

Precisato che la nota prot. n. 600.6/SCR/3125 del 18.07.2002 del Ministero della Salute, trasmessa dal Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione Liguria con nota prot. n. 102070/5659 del 23.07.2002, prevede, come dal sopraccitato Regolamento 270/2002 capitolo A sez.II punto 6.2, un programma di genotipizzazione su campione della popolazione ovina allo scopo di verificare quali siano le frequenze genotipiche della proteina prionica in questa specie;

Ritenuto necessario programmare in maniera omogenea l'attività di sorveglianza sul territorio della Regione Liguria;

DECRETA

- Di ripartire i campioni per la Regione Liguria

per il monitoraggio di sorveglianza della scrapie secondo il seguente schema:

A.S.L.	OVINI	OVINI	CAPRINI	CAPRINI
	Regolarmente macellati	morti	Regolarmente macellati	morti
A.S.L. 1	27	2	8	1
A.S.L. 2	50	8	10	3
A.S.L. 3	70 *	2	15	1
A.S.L. 4	15	3	10	1
A.S.L. 5	6	2	5	1

* su 2 campioni dei 70 regolarmente macellati e sottoposti a test rapido sono seguite analisi genetiche

- Di stabilire che:

- la sorveglianza sugli ovini e sui caprini deve essere effettuata su animali di età superiore a 18 mesi.
- il numero di campioni da effettuarsi per ciascuna A.S.L. riportato nello schema è da ritenersi minimo, fatto salvo la programmazione di ogni singola Azienda.
- tale campionamento, come viene indicato dal Regolamento 1248/2001, deve essere effettuato sulle seguenti categorie: ovini e caprini macellati per il consumo umano e ovini e caprini morti o abbattuti ma non a causa di una epidemia.
- dove è possibile deve essere evitato un campionamento multiplo nello stesso gregge.
- la scheda di accompagnamento dei campioni è quella riportata in allegato, redatta secondo il Regolamento 2002/270/CE del 14 febbraio 2002, quale parte integrante del presente provvedimento.
- la A.S.L.3, nel periodo dal 1 agosto al 31 ottobre 2002, effettui il prelievo di sangue in EDTA in 2 ovini dei 70 regolarmente macellati e sottoposti a test rapido, allo scopo di eseguire analisi genetiche. Per le modalità tecnico operative del prelievo si rimanda alla nota prot. n. 600.6/SCR/3125 del 18.07.2002 del Ministero della Salute.

- Di stabilire che le AA.SS.LL. devono trasmettere i risultati sui campioni effettuati al Ser-

vizio Igiene Pubblica e Veterinaria entro il 31
dicembre 2002.

- Di pubblicare il presente decreto per intero sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Speranza Sensi

(segue allegato)

Sistema nazionale di Sorveglianza epidemiologica della Scrapie: SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

Verbale n. _____ ASL _____ Prelevatore _____ Data prelievo _____

Luogo di prelievo: allevamento; macello; altro; e Ragione Sociale: _____

Num. Autorizzazione (macello) / Codice azienda (allevamento) _____ Comune _____ Provincia _____

N. progr.	Specie O, C	Codice identificativo del capo	Codice Paese estero di allevamento (1)	Motivo prelievo (2)	Sospetto ufficiale S, N	Anno di nascita	Sesso M, F	Razza	Detentore azienda di allevamento	Comune azienda di allevamento (1)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

(1) Non compilare nel caso di prelievo eseguito in allevamento (il dato è già presente alle voci precedenti).

NB In caso di mancanza del dato relativo all'anno di nascita, indicare l'anno di nascita presuntivo in base alla dentizione verificando comunque la presenza del 2° incisivo permanente

(2) Per il motivo del prelievo utilizzare i seguenti codici:
1 macellazione per il consumo umano (età superiore a 18 mesi)
2 morte in allevamento o nel trasporto (età superiore a 18 mesi)
3 abbattimento per TSE (in caso di sospetto o estinzione del focolaio)
4 abbattimento per malattia diversa da TSE (età superiore a 18 mesi), ma non nel quadro di un'epidemia (es. non per Afta epizootica)

Firma
del Titolare dell'impianto

Veterinario prelevatore
Timbro e Firma

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

09.07.2002

N. 60136

Nomina dei membri del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

omissis

DECRETA

1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della Legge Urbanistica regionale 4.9.1997 n. 36, è nominato il Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale, quale Organo consultivo della Provincia per l'esercizio delle funzioni ad essa delegate in materia di pianificazione territoriale ed urbanistico-edilizia, così composto:

Ing. Paolo Tizzoni - Vice Presidente della Provincia - Assessore Difesa Suolo, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Protezione Civile
Presidente

Dott. Domenico Bottino - esperto in Diritto Amministrativo
Membro

Arch. Remo De Giorgi - esperto in Pianificazione Territoriale ed in materia Urbanistico-Edilizia
Membro

Dott. Enrico Pesenti - esperto in Geologia -
Membro

Arch. Antonino Rossi - esperto in Pianificazione Territoriale e materia urbanistico-edilizia
Membro effettivo

Dott.ssa Paola Torre - esperto in Pianificazione Territoriale e in materia urbanistica-edilizia
Membro supplente

Arch. Massimo Pietrasanta - esperto in materia paesistico- ambientale
Membro effettivo

Arch. Danilo Peluffo - esperto in materia paesistico- ambientale
Membro supplente

Arch. Pier Paolo Tomiolo - Direttore Area 05 - Urbanistica e Pianificazione Generale e di Settore
Membro

Dott.sa Gabriella Ravera - Dirigente Servizio Urbanistici dell'Area 05
Membro

Dott. Agostino Ramella - Dirigente del Servizio Difesa Suolo dell'Area 06
Membro

2. di nominare l'Arch. Pier Paolo Tomiolo Vice Presidente;
3. di nominare i sottoelencati Funzionari dell'Area 05- Urbanistica e Pianificazione Generale e di Settore quali relatori:

Arch. Patrizia Bitonte - Responsabile d'Ufficio;

Dott.sa Maria Felicita Blasi - Professional Senior;

Arch. Elisabetta Bosio - Responsabile d'Ufficio;

Arch. Anna Celenza - Funzionario Tecnico;

Arch. Piero Garibaldi - Funzionario Tecnico;

Arch. Maria Giovanna Lonati - Funzionario Tecnico;

Arch. Anna Maria Traversaro - Funzionario Tecnico;

4. di nominare la Dott.sa Maria Felicita Blasi segretario del Comitato.

IL PRESIDENTE
Alessandro Repetto

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

15.07.2002

N. 19843/19848

Comune di Riccò del Golfo - Variante al PRG ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della L. 1/78 per la realizzazione di un

parcheggio pubblico in località Stretta.

IL PRESIDENTE

omissis

Che la Civica Amministrazione, con deliberazione consiliare n. 11 del 12.2.2002, ha adottato la variante al PRG ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della L. 1/78 per la realizzazione di un parcheggio pubblico in località Stretta;

omissis

DECRETA

1. È approvata la variante al PRG del Comune di Riccò, adottata, ai sensi dell'art. 1, 5° comma, della L. 1/78, con deliberazione consiliare n. 11 del 12.2.2002, concernente il progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico in località Stretta;
2. Gli elaborati della variante, debitamente visti, sono depositati ai relativi atti in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante;
3. Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 75/88, nonché mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, 6° comma, della L. 1150/42 e s.m.;
4. Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L. 241/90, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta modificazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Ricciardi

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI
GENOVA**

13.06.02

N. 3213

Pratica n. 4720. Corso acqua: T. Bagnara. Richiedente: Gaggero Francesco. Domanda: in data 26.5.99 concessione di derivazione acqua uso irriguo Comune di Genova - Nervi.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) È approvato il certificato di collaudo in data 16.05.2002 delle opere di derivazione idrica di cui alla concessione assentita alla Ditta Gaggero Francesco (C.F. GGG FNC 30B04 D969A) con proprio precedente Provvedimento Dirigenziale n. 3506 in data 08.08.2001.

omissis

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI
GENOVA**

17.06.02

N. 3552

Pratica n. 1383. Domanda del 16.02.2001 per Linea elettrica in cavo aereo a MT (15 kV) per nuovo p.t.p. Ponte di Rovegno per l'allacciamento del magazzino della Amm.ne Prov.le di Genova in comune di Rovegno.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- di autorizzare l'ENEL Distribuzione - Società per Azioni - Direzione Liguria - Esercizio Metropolitan di Genova, fatti salvi i diritti dei terzi, ed ai sensi dell'art. 108 del T.U. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni ad impiantare ed esercitare in territorio del comune di Rovegno una linea elettrica in cavo aereo a MT (15 Kv) per nuovo posto di trasformazione a palo denominato "Ponte di Rovegno", per allacciamento magazzino della Provincia di Genova;
- di stabilire che le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato alla domanda in data 18.04.2000 e dovranno essere collaudate da questa amministrazione;
- di dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 33, 115, 116 del T.U. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 9 del D.P.R. 18.3.1965 n. 342, della L. 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della L. 22.10.1971 n. 865 e 27.06.1974 n. 247, tutte le opere ed impianti elettrici occorrenti all'elettrodotto in questione, di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili;
- di stabilire che i lavori e le procedure espropriative abbiano inizio entro 36 mesi dalla data della presente disposizione e compimento entro 60 mesi dalla stessa data;
- di stabilire che entro 36 mesi da tale l'ENEL Distribuzione S.p.a. dovrà presentare alla Provincia di Genova - Area 12 Viabilità ed Espropri, a norma dell'art. 116 del citato T.U. 1775/1933, i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali si rende necessario procedere ai sensi della Legge 25.06.1865 n. 2359 e successive integrazioni e modificazioni;
- di accordare la presente autorizzazione sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. 1775/1933, cosicché l'ENEL Distribuzione

S.p.a. assume la piena responsabilità per gli eventuali danni che potessero comunque essere causati dall'impianto e dall'esercizio della linea elettrica di che trattasi, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa da parte di terzi si ritenessero, da tali opere, danneggiati;

- di imporre all'ENEL Distribuzione S.p.a l'obbligo di eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico sopra specificato, tutte le necessarie ed opportune modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte da parte delle competenti Amministrazioni, per tutela dei pubblici e privati interessi cui esse sono preposte, entro i termini che all'uopo saranno stabiliti, nonché di presentare la documentazione tecnica necessaria al collaudo;
- di porre a carico dell'ENEL Distribuzione S.p.a. tutte le spese inerenti la presente autorizzazione comprese le operazioni di collaudo;
- di fare salve le disposizioni contenute nelle altre autorizzazioni o concessioni inerenti all'impianto ed all'esercizio della predetta linea elettrica che l'ENEL Distribuzione S.p.a. resta obbligata ad acquisire.

omissis

IL DIRIGENTE

dr.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

03.07.02

N. 3811

Pratica n. 1356. Corso acqua: T. Molinassi. Richiedente: Ditta Marini Luciano e Altri. Domanda: in data 22.03.02 di subentro nella concessione di derivazione acqua assentita con Decreto D.P.G.R. n. 629 in data 16.6.82 ad uso irriguo in Comune di Ceranesi.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1. Di riconoscere la Ditta Marini Luciano (C.F. MRN LCN 35T26 D969W), Marini Osvaldo (C.F. MRN SLD 37L14 D969D), Ugolini Letizia (C.F. GLN LTZ 19R70 G433Q), Marini Felice titolare in solito della concessione già assentita alla Ditta Marini Serafino, Marini Gerolama, Marini Felice, con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 629 in data 16.06.82, per derivare dal T. Malinassi (bacinno T. Polcevera) in località Pria Grande nel Comune di Ceranesi, una qualità di moduli d'acqua non superiore a 0,01 (1 litri/secondo), per uso irriguo, subordinatamente alle condizioni indicate nel disciplinare n. 58 di repertorio in data 22.03.82 e con scadenza il 31.1.2007, nonchè con l'obbligo del pagamento di eventuali canoni arretrati rimasti insoluti;

omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI
GENOVA**

03.07.02

N. 3812

Pratica n. 4472. Corso acqua: T. Lerone. Richiedente: ST. Anna Golf S.P.A. Domanda: in data 25.3.02 di autorizzazione proroga per fine lavori opere di concessione di derivazione acqua.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1. Di conoscere, salvi i diritti dei terzi, alla Ditta St. Anna Golf S.p.A., già titolare della concessione di derivazione d'acqua assentita con

Provvedimento Dirigenziale Area 08 Ambiente n. 304 in data 16.05.02 da un pozzo terebrato in sonda destra del T. Lerone, in località Lerca nel Comune di Cogoleto per uso irriguo attrezzature ed impianti sportivi, un proroga dei termini di fine lavori, per la costruzione dell'impianto inerente la concessione medesima, di mesi ventiquattro a fare data dal 18.05.02, ovvero dal termine di scadenza per la conclusione dei lavori di cui all'art. 7 del disciplinare repertorio al n. 11 in data 06.05.99, fermo restando quant'altro disposto nei suddetti provvedimento e disciplinare.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

10.04.2002

N. 175

Pratica n. 4586. Corso d'acqua: Fosso Pagliari. Nulla Osta n. 10444. Domanda della Ditta: ENEL. Relativa alla autorizzazione in sanatoria e modifica dell'attraversamento del fosso Pagliari - Comune di La Spezia - Località: Pagliari.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) il rilascio alla ditta: ENEL, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la richiesta di autorizzazione in sanatoria e modificazione dell'attraversamento del fosso Pagliati - Comune di La Spezia, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

omissis

IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

29.06.2002

N. 351

Corso d'acqua: Rio Maggio. Deroga n. 256. Domanda della Ditta: Galazzo Giorgio e altri inerente il rilascio della deroga alla distanza di rispetto spondale, di cui all'articolo 26, comma 2 lettera b) della L.R. n. 9 del 28 gennaio 1993, per il tamponamento del piano terra di un fabbricato al fine di realizzare un locale commerciale a margine del corso d'acqua Rio Maggio sito in Via Provinciale n. 67 località Romito Magra nel Comune di Arcola.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Il rilascio della deroga di rispetto spondale relativa all'autorizzazione ad eseguire le opere previste negli elaborati di progetto visti da questo Servizio per il tamponamento di un piloty al piano terra al fine di realizzare un locale commerciale a margine del corso d'acqua Rio Maggio sito in Via Provinciale n. 67 località Romito Magra nel Comune di Arcola ubicato alla distanza non inferiore a ml. 4,20 dal piede dell'opera di protezione spondale e comunque dal limite della proprietà demaniale a condizioni che gli ingressi del locale commerciale siano posizionati ad una quota superiore di almeno 50 cm rispetto al piano di campagna circostante.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

05.07.2002

N. 368

Pratica n. 4697. Corso d'acqua: Canale Rigoletto. Nulla Osta n. 10636. Domanda della Ditta: Comune di Sarzana. Relativa alla autorizzazione per la realizzazione di itinerari ciclabili nel tratto Sarzana - Marinella in attraversamento del Canale Rigoletto in Comune di Sarzana.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) il rilascio alla ditta: Comune di Sarzana, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per la realizzazione di itinerari ciclabili nel tratto Sarzana - Marinella in attraversamento del Canale Rigoletto in Comune di Sarzana, in conformità dei disegni visti da questo Servizio.

p. IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE SERVIZIO OPERE
IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E
LINEE ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

12.07.2002

N. 373

Pratica n. 4703. Corso d'acqua: Fosso di Murlo. Nulla Osta n. 10635. Domanda della Ditta: Comune di La Spezia. Relativa alla autorizzazione per il rilascio del nulla osta idraulico relativo

ai lavori di regimazione delle acque meteoriche di Via Vallarsa in Comune di La Spezia.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) il rilascio alla ditta: Comune della Spezia, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi,

dell'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per il nulla osta idraulico relativo ai lavori di regimazione delle acque meteoriche di Via Vallarsa in Comune della Spezia, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio.

omissis

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni
